

## Di Giovanni Brandi Cardasco

**La criminalizzazione dell'adulterio nei *libri terribiles* del *digesto*: portata e funzione del *Concilium Domesticum*. Rilievi e persistenze nella codificazione moderna.**

*Sommario parte prima: 1. Premessa; 2. In media res. L'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei; 3. Cognitio domi e cognitio civitatis: il ruolo del concilium necessariorum nella punizione dell'adulterio; 4. Lo spirito della lex Iulia de adulteriis coercendis nella legislazione successiva.*

*Abstract: La struttura patriarcale della famiglia, e la necessità che le antiche gentes si perpetuino senza turbinatio sanguinis, anche in funzione delle posizioni pubbliche che vi conseguono, prima tra tutte quella della cittadinanza, ha imposto a Roma, ma già in precedenza alle più antiche civiltà del Mediterraneo, la formazione di nuclei capaci di reggersi solo sul matrimonio monogamico: sull'obbligo della fedeltà, il quale, sebbene gravi in eguale misura su entrambi i coniugi, dietro il profilo della tutela, si costituisce in modo palesemente asimmetrico. L'infrazione della fedeltà coniugale assunse rilevanza solo se imputabile alla donna mentre l'adulterio del marito è ignorato dal diritto. Il termine adulterium, da adulterare, qualifica, propriamente, il tradimento sessuale di una nupta con persona diversa dal marito. La severa morale che ha investito la società romana in seguito all'avvento di Augusto, ha reso questi criteri ulteriormente rigidi; la lex Iulia de adulteriis coercendis ha posto i cardini di una singolare repressione degli illeciti sessuali. Mentre prima, l'adulterio della donna è stato considerato nell'ambito della famiglia, successivamente lo Stato ne ha chiesto la punizione quale crimen publicum tramite un tribunale appositamente competente: persino l'uomo, con il quale la donna sposata ha commesso il fatto, vi assume la veste di reo. Nel procedimento vengono a concorrere due accusationes distinte: l'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei, le quali rendono conto del sistema augusteo sia con riferimento ai diritti del padre e del marito, titolari esclusivi della legittimazione all'accusa, sia con riferimento all'esercizio dell'azione pubblica. Il fondamento dell'azione risiede nel rapporto che lega i congiunti più stretti alla donna, tale che l'adulterium si atteggia come un'iniuria nei loro confronti. L'accusatio publica o iure extranei si configura invece in un potere di supplenza, esercitabile solo quando il pater o il maritus risultino inerti alla scadenza del termine stabilito.*

*Gli elementi forniti dalla lex Iulia, permettono di definire i contorni di una disciplina, imposta tanto rigidamente da sopravvivere, seppure con le modifiche del diritto giustiniano, sia al diritto comune che a quello moderno, giustificando, tra le altre cose, l'omicidio per causa d'onore, che, sorprendentemente, si è mantenuto nell'ordinamento italiano fino al 1981.*

1. È ormai da tempo che, anche nell'ottica di una visione più ampia, capace di estendersi ai più antichi diritti del Mediterraneo, tento di sciogliere alcuni nodi, più complessi, della *lex Iulia de adulteriis coercendis* la quale criminalizza l'adulterio attraverso la disciplina contenuta nei *libri terribiles* del Digesto; attraggono l'attenzione del giurista più particolarmente le duplici *accusationes* nelle quali si consuma il potere dei familiari stretti, già conosciuto dalla *μοιχεία* attica,<sup>1</sup> di mettere a morte, insieme all'amante la donna che tradisca il marito (o in Grecia anche per

---

<sup>1</sup>Un caso emblematico riposa nella celebre orazione di Lisia, *Per l'uccisione di Eratostene* (che ho voluto leggere nella traduzione di E. MEDDA, *Lisia Orazioni (I-XV)*, Milano 1991). Si tratta del capolavoro del logografo ateniese che scrisse l'arringa per l'imputato, accusato di aver ingiustamente ucciso Eratostene: secondo i parenti del morto egli lo avrebbe attirato con l'inganno nella sua casa per poi sopprimerlo, approfittando della legge che garantiva l'impunità a chi avesse reagito contro l'amante della moglie. Il fatto, rientrando nel quadro accusatorio dell'omicidio legittimo per causa d'onore, ben introduce il più vasto tema del processo per l'omicidio nel diritto attico. Lisia fa riferimento alla legge che le fonti attribuiscono a Draconte, confermata da Solone, secondo cui l'areopago non era competente a giudicare in proposito. La vicenda è, in sintesi, la seguente. Eufileto è un onesto cittadino ateniese; piccolo proprietario terriero è quasi sempre fuori di casa per badare alle sue campagne. Quando ritiene che sia ormai giunto il tempo di prendere moglie, si sposa e conduce la moglie nella sua casa "γυναῖκα ἡγαγόμεν ἐν τῇ οἰκίᾳ". Con loro abitava la madre di Eufileto, probabilmente vedova, perché non viene mai fatta menzione del padre. Nei primi tempi del matrimonio Eufileto controlla la moglie, senza opprimerla ma senza concederle neppure troppa libertà "τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπ' ἐκείνη εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλη ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς οἶόν τε ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν". Non avendo avuto ragione di dubitare della sua onestà, soprattutto dopo la nascita del figlio, superata qualsiasi diffidenza, le affida la conduzione della casa. La donna ne ripaga la fiducia dimostrandosi perfettamente all'altezza dei compiti che le sono assegnati "ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, ὃ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη - καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς ἀγαθὴ καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα". Morta la madre di Eufileto, durante la cerimonia funebre, la moglie conosce Eratostene, il quale, grazie alla complicità di una schiava ne diviene intimo, instaurandovi una relazione clandestina, fatta di incontri consumati nel piano inferiore della stessa abitazione coniugale dove la stessa scendeva da quello superiore, anche in presenza del marito, con la scusa di allattare il bambino e non farlo strillare, evitando che un piede in fallo la facesse cadere per le scale ferendo il figlio. Una volta, in seguito a lunga assenza, Eufileto ritorna improvvisamente in città e, dopo cena, mentre era a letto con la moglie, il bambino, infastidito di proposito dalla schiava, cominciò a piangere; Eratostene era in casa e quello era il segnale convenuto tra la moglie e la schiava, complice della tresca. Fu lo stesso marito ad esortare la moglie ad allontanarsi con il bambino, onde non essere disturbato dal pianto. L'indomani, sul far del giorno, alla domanda perché la porta del cortile avesse cigolato, la moglie risponde che era andata a prendere il fuoco dal vicino per accendere la lucerna. Il marito le crede, anche se gli sembra strano che si fosse imbellettata a nemmeno trenta giorni dalla morte del fratello; e, senza dire o sospettare di niente, ritorna nei campi. Un'altra volta, però, viene avvicinato da una delatrice, una vecchia inviata da una donna gelosa, abbandonata da Eratostene, la quale gli riferisce che quest'ultimo intrattiene da tempo una relazione con la moglie. La vecchia invita Eufileto a chiedere maggiori ragguagli all'ancella di casa sua, addetta alle compere per cui, minacciata, questa è costretta a raccontargli tutto. Eufileto è determinato a cogliere sul fatto l'adulterio e a vendicarsi, e per far ciò chiede aiuto alla serva. L'occasione non tarda a presentarsi. Una sera Eufileto, tornato stanco dai campi, si ritira a dormire in una parte dell'abitazione; la sera stessa Eratostene si intrufola in casa. L'ancella, allora, corre a svegliare il padrone che, senza farsi sentire, esce in fretta e furia alla ricerca di testimoni. Poi, rientra con loro, irrompe nella stanza della moglie, sorprende Eratostene nudo con lei, lo abbatte con un colpo e lo lega. Eratostene comprende subito la gravità della situazione e riconosce d'essere in torto, implora Eufileto di non ucciderlo e gli offre una composizione economica. Ma il marito tradito rifiuta sdegnosamente e uccide l'adulterio in nome della legge: "[...] non io ti ucciderò ma la legge della città che tu, calpestandola, hai ritenuto meno importante dei tuoi piaceri". I parenti della vittima, però, citano a giudizio Eufileto, sostenendo che l'uccisione di Eratostene sia stata premeditata, consumandosi in un tranello architettato dall'assassino con la serva per attirarlo in casa: dopo averlo trascinato a forza dalla strada è stato ucciso mentre tentava di riparare lungo il sacro focolare domestico. Il tribunale adito fu, naturalmente, il delfinio, essendo l'imputazione quella di omicidio legittimo, non avendo Eufileto negato di essere l'autore del grave fatto di sangue. Sul punto cfr. di recente A. WOLICKI, "Moicheia: adultery or something more?", in *Palamedes* 2, 2007, pp. 131-142. Cfr. anche U.E. PAOLI, "Il reato di adulterio (μοιχεία) in diritto attico", in *SDHI* 16, 1950, pp. 254 ss.; E. CANTARELLA E., *Studi sull'omicidio*, pp. 145-202; ID., "Μοιχεία" e omicidio legittimo in diritto attico, in *Labeo* 18 (1972), pp. 78 ss.; ID., *Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano 1979; ID., *I reati sessuali nel diritto ateniese. Alcune considerazioni su μοιχεία e violenza sessuale*, in *Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli 2002, pp. 376-390; ID., *Marriage and Sexuality in Republican Rome*, in M. C. Nussbaum and J. Sihvola, Rome,

altre situazioni che trascurò), onde riparare alla lesione dell'onore familiare. Sul punto fanno stato le ricerche di Patrizia Giunti e Giunio Rizzelli<sup>2</sup>, e soprattutto, per taluni volti della famiglia romana, la vasta produzione di Francesca Lamberti<sup>3</sup>, cui rinvio per ogni più esaustiva considerazione. Configurazione che non ha mancato di conformare all'antico paradigma molte norme dei codici moderni nei quali è possibile rinvenire numerose persistenze della legislazione romana sull'adulterio.

La salvaguardia dell'integrità domestica è una preoccupazione, che seppure avvertita con sensibilità diverse nei sistemi antichi, risponde ad un unico paradigma, il quale ha determinato le ragioni ultime della conformazione romanistica dell'istituto, o medioevale che sia<sup>4</sup>, rispetto alle altre possibili.

Certo è che i diritti greci hanno impresso precise coordinate agli ordinamenti coevi e successivi, compreso quello romano: il diritto dell'Attica vi si colloca con peculiarità sue proprie, sia per la maggiore specificità dell'insieme normativo sia per le più cospicue testimonianze che ha saputo restituire<sup>5</sup>.

Per i Latini il termine adulterio (da *adulterare*), qualifica la violazione della fedeltà coniugale: il rapporto sessuale della donna sposata che si consuma al di fuori del matrimonio. Si tratta di un atto deplorabile che viola la dignità del coniuge e dell'unità familiare. In realtà è però un'altra la tutela che il diritto romano, ma già quello delle civiltà mediterranee, conserva nella propria *ratio* e si riferisce alla perpetuazione della stirpe nel sangue legittimo, *iure sanguinis*. Le antiche case hanno il dovere di tramandarsi attraverso logiche che i moderni chiamano autoipocritiche, senza che *turbinatio* di sorta attenti al loro ristretto sistema aristocratico poiché da esse dipendono dinamiche che le trascendono, prime tra tutte, quelle pubbliche relative all'acquisto della cittadinanza. È vero che l'offesa subita sia suscettibile di una composizione economica,

---

<sup>2</sup> G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, pp. 22 ss.; ID., "Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio", in *BIDR* 33 (1986), p. 422.

<sup>3</sup> Cfr. F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014

<sup>4</sup> Cfr. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, "Gli aspetti romani dell'accusatio patri vel mariti nell'evoluzione storica dell'adulterio. Carini riapre l'amaro casu di la barunissa", in *Calabria Letteraria* 58,10-11-12, ottobre-novembre-dicembre 2010, pp. 57 ss.

<sup>5</sup> Cfr. A. BISCARDI-E. CANTARELLA, *op. cit.*, pp. 55 ss.; R. MARTINI, *Diritti Greci*, Bologna 2005; A. BANFI, "La Storia antica ed i tentativi di riforma costituzionale a Sparta nel terzo secolo", in *Syngraphe: materiali e appunti per lo studio della storia e della letteratura antica*, vol. 2, 2000, pp. 64-105; ID., *Diritto e retorica*, in *ECO U.* (cur.), *L'Antichità-Grecia*, Milano 2012; A. BANFI-H. BARTA, *Graeca non leguntur? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland*, Band I, Wiesbaden 2010, in *Athenaeum* 101, 1 (2013), pp. 307-311.

tuttavia l'avente diritto, ferito nell'onore, può legittimamente uccidere l'adultera insieme all'amante dietro il concorso di determinate condizioni.

Un tale strappo non può dunque prescindere dal concetto di famiglia, anzi lo sottende a più riprese; a Roma come in Grecia, la struttura gentilizia nasce in seno alla civiltà organizzata come gruppo omogeneo, gerarchico e monogamico: tutti i suoi membri, maschi e femmine, sono soggetti al capofamiglia. Nel diritto delle *gentes*, così come in quello dell'*oikos*, la *familia civilis* si riferisce a tutti i legami con il *pater*, compresi quelli con i *clientes*, e a ciò che ricade nel suo dominio; la *familia naturalis*, solamente ai legami di parentela; in altre parole, il riflesso certamente politico del sistema familiare, quale struttura composta di membri non tutti avvinti dal sangue, riconducibili, in vario modo, alla potestà del comune ascendente, giustifica la preoccupazione pubblica che il nucleo centrale non venga scalfito da oltraggi.

La persistenza di questo regime fino ad epoca recente (in Italia addirittura fino al 1981) non può che indurre una riflessione profonda sulle ragioni ancestrali che ne forniscono le coordinate: addirittura oltre quelle romane; non può che indurre ad interrogarsi circa un potere dilatato fino a legittimare l'uccisione degli adulteri per mano dell'avente diritto; non può che indurre a ponderare le conseguenze di un delitto che dai primordi della civiltà è stato considerato e punito tra i più gravi.

La disciplina dell'istituto, la quale, più o meno in tutte le civiltà antiche, si è evoluta a tratti successivi e con fatica, soffre l'attualità delle evenienze: ne consegue che i differenti aspetti dell'illecito non sempre si collocano in una visione uniforme, tradendo aporie sistematiche e non poche incertezze pratiche quando si tratta di doverla riferire alle prerogative dell'uomo; è invece coerente, in Grecia come a Roma, rispetto all'angustia in cui è costretta la condizione della donna. Fatte salve alcune eccezioni, nell'avvicinarsi delle costellazioni politiche greche e romane, è facile rilevare con Antonio Banfi<sup>6</sup> un minuto controllo di "legittimità" sulle istituzioni pubbliche dell'Attica e sempre con Rizzelli<sup>7</sup>, sulla sessualità riproduttiva delle spose legittime, esercitato addirittura mediante la repressione della violazione dei relativi limiti strutturali; una tale esigenza è avvertita al punto di distinguere, non solo sociologicamente, le donne di famiglia da quelle che Cavallini<sup>8</sup> chiama le squaldrine impenitenti .

---

<sup>6</sup> A. BANFI, *Qualche considerazione intorno al controllo di legittimità a Atene*, in *Symposion* 18 (2011), pp. 49-76.

<sup>7</sup> G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* cit., pp. 24 ss.

<sup>8</sup> E. CAVALLINI, *Le squaldrine impenitenti. Femminilità irregolare in Grecia e a Roma*, Milano 1999, pp. 17 ss.

A Roma l'adulterio è assorbito dal diritto pubblico con la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, emanata da Augusto nel 18 a.C.<sup>9</sup>, facendone un riferimento costante in materia di reati sessuali che si conserverà immutato fino all'ultima epoca del diritto romano. Prima di allora, l'infrazione della fedeltà coniugale aveva assunto rilevanza giuridica solo se imputabile alla donna mentre l'adulterio del marito era stato ignorato: ciò si rileva anche solo terminologicamente “ l'*adulterium* indica, in senso proprio, il rapporto sessuale della *nupta* con persona diversa dal marito<sup>10</sup>”. Nell'ambito dei provvedimenti con cui Augusto intende favorire l'incremento demografico e, quindi, riconfermare l'importanza del matrimonio, l'adulterio è sottratto, sia pure in parte, all'arbitrio del cittadino. La *lex* è divisa in quarantacinque articoli, la maggior parte dei quali seguono il medesimo schema di composizione, ovvero una parte iniziale avente come oggetto il contenuto normativo ed una seconda parte, spesso più corposa, fatta di esempi di possibili casi regolabili con la norma stessa e/o eventi di cronaca dell'epoca rientranti nella specie giuridica. È quindi su questi aspetti della legislazione augustea che va dal 31 a.C., ovvero dalla battaglia di Azio al 18 a.C., anno di emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* che bisogna concentrarsi. Si tratta di un periodo caratterizzato dall'affermarsi di un nuovo assetto politico-istituzionale e da un profondo tentativo di rinnovamento morale, abilmente propagandato dal principe e diffuso dagli intellettuali che vi sono legati (Circolo di Mecenate, Virgilio, Orazio) a cui si contrappongono, quasi a sottolinearne il fallimento, le voci dei poeti elegiaci. Augusto, una volta ricevuti i necessari poteri da parte del

---

<sup>9</sup> Giova osservare come il reperimento delle informazioni necessarie non è estraneo a gravi difficoltà interpretative, dovute al coacervo di norme anche contraddittorie che precedono la legislazione augustea, essendo stato proprio il *princeps* a disciplinare, più degli altri, quel grave disordine morale che ha turbato la *civitas*, o la propaganda, delle guerre civili; un disordine di cui egli stesso ebbe a dolersi, come ha notato anche qualche anno fa la compianta amica Antonella Tavassi della Greca che mi piace ricordare attraverso il suo romanzo storico, *La pedina di vetro*, Roma 2008, a proposito di Giulia figlia di Augusto e poi nella nipote, entrambe esiliate nell'isola di Pandataria. Giulia, l'unica figlia del *princeps* era nata nel 39 a.C. dal suo matrimonio con Scribonia: le vicende sfortunate di questa donna, bella e di raffinata cultura sono riportate da Tacito, Svetonio, Cassio Dione, Plinio il Vecchio e Macrobio. Passata alla storia come una donna di facili costumi, nel 2 a.C. fu processata per il suo comportamento scandaloso ed esiliata, in base alla *lex Iulia de adulteriis*, prima a Pandataria e poi a *Rhegium* dove morirà nel 14 d.C., quattro mesi ed undici giorni dopo la morte di suo padre. La successione sarà assicurata a questo punto da Tiberio, ex marito tradito di Giulia e figlio primogenito di Livia, la terza moglie di Augusto. Nella vicenda di Giulia non tutto è chiaro: già i contemporanei ebbero molti dubbi sulla valenza politica dell'esilio della figlia di Augusto, sulla morte precoce dei suoi figli e sugli intrighi della matrigna Livia. Cfr. in generale per la legislazione augustea sul tema i recenti lavori di Filippo Bonin [(F. BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die entwicklung des augusteischen ehrechts im spiegel der rechtsquellenlehren der Klassischen zeit*, in *Cattedra Giorgio Luraschi. Monografie*, Bari 2020; ID., *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia, il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *Teoria e storia del diritto privato* 12 (2019)].

<sup>10</sup> D. 50.16.101.pr. [...] Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur.

senato e del popolo romano, cominciò ad assumere misure atte a dare all'Italia ed alle province il sospirato benessere, dopo oltre un decennio di guerre civili: riordinò il *cursus honorum* delle magistrature repubblicane e promosse tutta una serie di iniziative, anche normative volte a ridurre il diffondersi del celibato, incoraggiando la natalità, emanando insomma una serie di *leges* sotto il nome di "*Iulia*". Nel tentativo di porre un freno alla dilagante corruzione dei costumi che investiva tutti gli strati sociali, fece approvare (secondo la maggioranza degli studiosi intorno al 18 a.C.), la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, da lui stesso proposta, con la quale lo Stato per la prima volta intervenne in maniera diretta e ferma nella repressione dei crimini sessuali, considerandoli *crimina publica*, sottoposti alla *cognitio extra ordinem* e perseguiti dinanzi ad una *quaestio* perpetua, la *quaestio de adulteriis*, appositamente istituita. In base ad alcune notizie riportate da autori più o meno contemporanei, la *lex Iulia de adulteriis coercendis* avrebbe modificato diverse precedenti disposizioni in materia di adulterio. Purtroppo non si è in grado di identificare le *plures leges* che le avrebbero anticipate, in quanto doveva trattarsi di leggi troppo frammentarie e così poco applicate in pratica da giustificare quella di Augusto, la quale è indubbiamente la prima a regolare esaustivamente tutta la materia dei reati sessuali<sup>11</sup>. Questa legge, definita come una delle innovazioni più energiche e durature che la storia del diritto penale ricordi, rientra perfettamente in un certo disegno legislativo, che si proponeva non solo di risolvere il problema demografico, ma

---

<sup>11</sup> Cfr. di recente G. BRANDI CORDASCO SALMENA, "*Iustitium, senatus consultum ultimum and declaration of hostis publicus in the roman emergency legislation during the civil wars: the clash between Antony and Octavian*", in *Godišnjak Pravnog Fakulteta U Sarajevu* 64, 2021, pp. 87-163.

anche di ripristinare il rigido *mos maiorum* del tempo antico e salvaguardare la dignità sociale della famiglia romana<sup>12</sup>.

Fu dunque la ventata moralistica che investì l'Urbe a porre le basi di una singolare repressione legislativa; nell'epoca anteriore, quando invece nei tempi passati il tradimento della donna, sempre riprovato sia dalle norme morali che dal costume, era stato perseguito entro l'ambito della famiglia<sup>13</sup>: il titolare della *manus* poteva esercitare la vendetta privata o convocare il tribunale domestico (*iudicium domesticum*), perché si pronunciasse per la sanzione più adeguata. Per contro nel titolo del Digesto ed in quello del Codice che recano rispettivamente le rubriche “*ad legem Iuliam de adulteriis coercendis* (D. 48.5.)” e “*ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro* (C. 9.9.)” è facile accorgersi di una netta inversione di tendenza. Lo Stato avoca a sé i poteri del *pater familias* trasformando l'adulterio in un *crimen* giudicato da un tribunale stabile e competente in materia di reati sessuali. Ispirata da un generale rifiuto della sessualità extramatrimoniale, la normativa

---

<sup>12</sup> Sulla questione gli storici si dividono. La donna, nella maggior parte dei casi, dovette essere condannata alla *relegatio in insulam*, a meno che non si trattasse di una prostituta e fatta eccezione per il rapporto di concubinato. Ma la legge non avrebbe raggiunto gli effetti sperati dall'imperatore: gli adulteri non diminuirono e le adulate vennero raramente denunciate, secondo le varie testimonianze di Svetonio e di Tacito, confermate addirittura da Papiniano. Poiché le prostitute, come detto, erano esentate dagli effetti della *lex Iulia*, dicono le fonti che, dopo la sua emanazione, le donne romane cominciarono a dichiarare ufficialmente di esercitare questo mestiere. Ciò mi indurrebbe a pensare che il rigore della legge fosse tale da costringere donne di rango elevato a una tale umiliazione pur di salvarsi la pelle; c'è però chi obietta che ricorressero a questo espediente soprattutto donne di notevole estrazione che di fatto non avevano nulla da temere dalla legge. La ragione fondamentale per cui la *lex Iulia de adulteriis* si sarebbe rivelata inefficace non riposa nella tolleranza sociale dell'adulterio quanto nella sua estraneità alla cultura romana che per secoli lo considerò un fatto di famiglia. Poco importa qui se il *iudicium domesticum* andò sparendo quando cadde in desuetudine la *conventio in manum*. Cambiare una mentalità così radicata non dovette essere nemmeno per Augusto, se in un celebre verso della sua seconda satira, Giovenale si chiede retoricamente “*Ubi nunc lex Iulia, dormis?*”. Né condurrebbe ad una diversa opinione quanto riferisce Dione Cassio: quando il senato, preoccupato per il dilagato malcostume, chiese al *princeps* di intervenire con maggior decisione, egli non poté che rispondere “date voi stessi alle vostre mogli i consigli che ritenete necessari; così io faccio con la mia”. Sui termini del dibattito Cfr. per tutti P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano 1990, pp. 50 ss., e G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum cit.*, ai quali rinvio per la rimanente letteratura ed una più esaustiva disamina delle fonti.

<sup>13</sup> La persecuzione del fatto erotico extraconiugale, strumentale alla conservazione dell'identità biologica e giuridica della cellula domestica, ricadeva con piena consequenzialità nell'orbita di quella competenza punitiva gestita dal gruppo parentale per la tutela di interessi privati, interni al nucleo stesso. Cfr. P. GIUNTI, *op. cit.*, p. 5.

augustea, come si è detto, perseguì, oltre l'adulterio propriamente detto<sup>14</sup>, l'*incestum*<sup>15</sup>, lo *stuprum*<sup>16</sup>, che si concreta nel rapporto sessuale con la donna non sposata (*virgines* o *viduae*), ed il *lenocinium*<sup>17</sup>, ovvero la tolleranza ingiustificata dell'adulterio muliebre ed il suo sfruttamento

---

<sup>14</sup> Per *adulterium stictu sensu* è dunque da intendere il tradimento commesso in presenza di *iustum matrimonium* (sebbene rientrino in questa sezione anche i casi di infedeltà sorti nelle unioni illegittime). Così solo le donne *honestae* commettevano tecnicamente adulterio, in quanto sulla base della normativa matrimoniale augustea le *feminae probosae* e *libertinae*, per la loro bassa condizione sociale o per i loro costumi riprovevoli, non potevano contrarre giuste nozze. Il reato doveva consumarsi in flagranza; infatti la *lex* distingue il caso in cui gli adulteri venissero scoperti in flagranza, accordando al padre della donna di uccidere entrambi gli adulteri e al marito di uccidere solo il correo, ed il caso in cui l'adulterio era scoperto solo in un secondo momento o solo sospettato, accordando semplicemente un'accusa privilegiata al padre e/o al marito.

<sup>15</sup> Con il termine *incestum* fu punito il rapporto carnale fra persone di sesso diverso legate tra loro da rapporti di consanguineità. L'illiceità di questa fattispecie dovette trarre origine da antichi precetti religiosi che prescrivevano l'invulnerabilità dei legami di sangue e si inquadravano nell'obbligo di castità per le vestali. Nel periodo arcaico, dunque, l'*incestus* era l'evento impuro, religiosamente e moralmente ingiusto, la cui essenza si consuma nell'antisacralità prima che nell'antigiuridicità. Con il tempo la fattispecie si sottrasse dalla sfera religiosa per divenire un'infrazione giuridica; questo passaggio venne segnato in particolare dalla *lex Iulia de adulteriis*, sebbene molti studiosi sostengano che l'incesto non rientrasse, in quanto reato autonomo, nella previsione augustea, se non in concorrenza con l'adulterio e lo stupro. Per la questione rinvio integralmente a G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* cit., pp. 55 ss. A questa disposizione legislativa seguirono altri interventi imperiali i quali sancirono vari divieti matrimoniali, delineando così il regime giuridico dell'incesto “[...] si adulterium cum incesto committatur, ut puta cum privigna nuru noverca, mulier similiter quoque punietur: id enim remoto etiam adulterio eveniret”.

<sup>16</sup> Giusta la denominazione della *lex Iulia de adulteriis et de stupro* del tit. 9 lib. IX del *Codex Iustinianus*, la *lex Iulia de adulteriis coercendis* configurò come *crimen* non soltanto l'adulterio propriamente detto ma anche qualsiasi relazione sessuale, *stuprum*, con donne nubili o vedove di elevata condizione sociale (*ingenuae et honestae*). Chiunque poteva sostenere un'accusa contro la donna nubile ed il suo complice, consistendo la pena, sia per l'uomo che per la donna, nella confisca di metà del patrimonio, qualora facessero parte di un rango sociale elevato; in caso contrario la pena constava di punizioni corporali e del bando “[...] stuprum in sororis filiam si committatur, an adulterii poena sufficiat mari, considerandum est. occurrit, quod hic duplex admissum est, quia multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur an ontumacia iuris et sanguinis contumelia concurrant”. Vi sono però alcune categorie di donne “*in quas stuprum non committitur*”, vale a dire con cui è lecito avere relazioni sessuali senza incorrere in nessuna sanzione e con le quali, secondo le disposizioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, non si può contrarre matrimonio.

<sup>17</sup> La *lex Iulia de adulteriis* definisce e punisce con il termine “*lenocinium*” quegli atti di sfruttamento o favoreggiamento dell'adulterio e dello stupro altrui: vi erano compresi il lasciar libero l'adultero da parte del marito che l'avesse colto in flagrante, l'omettere di divorziare dalla moglie adultera e lo sposare una donna condannata per adulterio. In tutti i casi di lenocinio la pena prevista dalla *lex* dipendeva sempre dal caso specifico di lenocinio commesso, ma in generale era simili alle pene per l'*adulterium* e lo *stuprum*. Anche in questo caso, come in altri, la legge augustea riprendeva normative precedenti ad essa, ma come detto in precedenza il quadro legislativo è troppo frammentario per essere ricostruito. Augusto aveva fatto approvare la *lex Iulia de adulteriis* perseguendo nel reato, nelle forme pubbliche del processo, sia la donna adultera sia il suo complice.



economico. Non posso occuparmi qui delle altre forme stabili di convivenza, più o meno interessate dalla legge, cui progressivamente fu accordato un qualche riconoscimento<sup>18</sup>.

L'adulterio della moglie, l'unico contemplato dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, è comunque punito solo se commesso *dolo malo la quale vaq ad integrare le disposizioni della lex Papiria Poppaea*. La sanzione comminata abbraccia effetti sia penali che di altro genere: 1) la confisca di metà della dote e di un terzo dei beni (mentre per il complice la misura è nella metà degli stessi<sup>19</sup>); 2) la perdita del *coniugium*, quindi della capacità di contrarre matrimonio con un ingenuo; 3) l'incapacità di prestare testimonianza in giudizio<sup>20</sup> quale conseguenza dell'infamia derivante dalla condanna; 4) il divorzio quale conseguenza dell'illecito.

Molto si è discusso circa le sanzioni penali. Se Inst. 4.18.4.<sup>21</sup> e C. 9.9.9.<sup>22</sup> sottintendono la pena capitale, D. 48.5.30.<sup>23</sup> conduce ad un diverso risultato: ovvero che le pene si consumassero nella sola perdita del *coniugium*, quindi nell'incapacità per la donna di contrarre matrimonio con un ingenuo nel contesto di un generale divieto di sposare l'adultera o di riprenderla con sé; e ovviamente nel divorzio esacerbato dall'onta pubblica che ne accompagnava le motivazioni. La *lex Iulia de adulteriis coercendis* punisce con la deportazione l'adulterio qualificato dall'incesto<sup>24</sup> per cui è lecito ritenere, che, almeno originariamente, non fosse comminata la pena di morte ma la relegazione, cui accedeva l'infamia denotata addirittura tramite l'abbigliamento della donna. Le

---

<sup>18</sup> Cfr. S.A.CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014; secondo la dimostrazione fornita tra i primi da G. CASTELLI, "Il concubinato e la legislazione augustea", in *BIDR* 27 - fasc. I-II (1917), l'istituto del concubinato sarebbe una conseguenza della *lex Iulia de adulteriis*, la quale enumerava le persone con le quali era lecito avere senza pena rapporti sessuali e dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* che negava di poter stringere *iustae nuptiae* con determinate persone. Naturalmente l'istituto non concerneva le unioni tra schiavi, uniti solo dal *contubernium*. Cfr. anche U. AGNATI, "L'unione paramatrimoniale" di Cth. 4.12.3, in *Index* 45, 2017, pp. 257-275.

<sup>19</sup> Cfr. Paolo, *Sent., Lib. II, t. 27*.

<sup>20</sup> D. 22.5.18. [...] Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.

<sup>21</sup> Cfr. Inst. 4.18.4. [...] Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit.

<sup>22</sup> Cfr. C. 9.9.9. [...] Castitati temporum meorum convenit lege Iulia de pudicitia damnatam in poenis legitimis perseverare; qui autem adulterii damnatam, si quocumque modo poenam capitalem evaserit, sciens duxit uxorem vel reduxit, eadem lege ex causa lenocinii punietur.

<sup>23</sup> Cfr. D. 48.5.30.1. [...] Quod ait lex, adulterii damnatam si quis duxerit uxorem, ea lege teneri, an et ad stuprum referatur, videamus: quod magis est. Certe si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune uxor ducetur.

<sup>24</sup> Cfr. D.48.18.5. [...] Si quis viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias contrahere non potest, corruerit, in insulam deportandus est, quia duplex crimen est, et incestum, quia cognatam violavit contra fas, et adulterium vel stuprum adiungit; denique hoc casu servi in personam domini torquentur.

note vicende della stessa casa del *princeps* concordano in questo senso: aderiscono da giuristi dello spessore di Matthei<sup>25</sup> e Cremani<sup>26</sup>.

Non sfugge ancora come nella criminalizzazione dell'illecito, le responsabilità non si esauriscono in capo alla sola adultera, coinvolgendo a pieno titolo anche il suo complice: entrambi sono considerati rei principali. Inoltre, la legge punisce quali ulteriori correi, coloro che abbiano favorito l'adulterio prestando aiuti o coperture; così ad esempio il lenocinio che risulta perseguito nell'identica severità.

2. Il procedimento della *lex Iulia de adulteriis coercendis* prevede due *accusationes* distinte fra loro: l'*accusatio iure mariti vel patris* e l'*accusatio publica o iure extranei*. Queste rilevano da più punti di vista. Il peculiare atteggiarsi dell'azione pubblica fornisce elementi significativi sulla configurazione di talune posizioni parentali (diritti del padre e del marito sulla donna<sup>27</sup>) ed extraconiugali all'interno della famiglia; sulla terminologia usata dai Romani per i delitti contro il buon costume; e ovviamente sull'esatto regime del *crimen adulterii* per come risulta introdotto dalla nuova legge. Il padre ed il marito della donna infedele sono gli unici che possano ucciderla in occasione dell'adulterio ovvero sono i titolari esclusivi della legittimazione all'accusa. Ciò perché, sulla base del rapporto che li lega, l'*adulterium* è avvertito come *iniuria* nei loro confronti. Diversamente l'*accusatio publica o iure extranei* si consuma in un potere di supplenza che si costituisce ed è esercitabile quando il *pater* o il *maritus* risultino inerti alla scadenza di un termine precisato. Data la centralità assunta dal *matrimonium* monogamico nella struttura sociale ed economica del principato, è del tutto comprensibile la configurazione dell'infedeltà coniugale come reato, al quale non è interessato soltanto il soggetto o i soggetti lesi ma l'intero ordinamento che vi procede d'ufficio.

---

<sup>25</sup> Cfr. A. MATTHAEI, *De criminibus ad lib. XL VII et XL VIII Digesti Commentarius, t. I, tit. III, ad legem Iuliam de adulteriis*, ed. Neapoli 1772, pp. 283-353.

<sup>26</sup> [...] Hactenus de iis, qui tanquam adulteri conveniri possunt; nunc eorum poena sequitur. Ante legem Iuliam de adulteriis impudicarum mulierum coercitio ad maritum, cognatos, propinquos, ac necessarios pertinuisse videtur. Sed ex laudata lege poena esse coepit relegatio in insulam, quod tam certum est, ut mirum sit quosdam extitisse, qui severiorem vindictam eidem legi tribuerint. Ei tamen poenae adiungebatur publicatio dimidiae partis bonorum, et privatio testimonii. Gravior poena, hoc est deportatio speciatim statuta erat in milites, severiori nempe disciplina indigentes, si quis eorum cum adultero uxoris suae pactus esset. Cfr. A. CREMANI, *De iure criminali, lib. II, cap. VI, art. 3*, ed. Florentiae 1848, pp. 433-434, §. 7.

<sup>27</sup> Cfr. M. MORELLO, *Aspetti dell'accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio*, in *Studi Urbinati* 55-4, 2004, 615-644; cfr. E. VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii iure mariti vel patris*, in *Studi economici-giuridici della R. Università di Cagliari*, Cagliari 1929, pp. 3 ss.

Le differenze tra le due *accusationes* sono notevoli. Anzitutto riguardo all'oggetto, l'accusa speciale *iure mariti vel patris* si può intentare solo per l'*adulterium* in senso tecnico mentre l'*accusatio publica* o *iure extranei* si rivolge tanto contro l'*adulterium* quanto contro lo *stuprum*. Per esercitare l'*accusatio iure mariti vel patris* è necessario il presupposto delle nozze legittime, del *connubium* propriamente detto; in altre parole, l'accusa è possibile soltanto nell'ipotesi di un rapporto extraconiugale della *nupta*<sup>28</sup>. Il *pater* non è legittimato ad agire qualora desideri reprimere la condotta colpevole della figlia non sposata. Il processo è attivato da un'accusa che rimane riservata, entro sessanta giorni dalla data del divorzio, al padre ed al marito di colei cui è addebitato l'*adulterium*: in questo lasso di tempo a nessun estraneo è concesso di promuovere il giudizio; decorso inutilmente questo termine, l'accusa diventa accessibile a tutti (chiunque, in quanto membro della comunità può dolersi di comportamenti sessuali giuridicamente riprovevoli) ma deve essere esperita entro quattro mesi<sup>29</sup>. Per agire contro il complice dell'adultera i termini sono diversi: dopo sei mesi dal divorzio, nei cinque anni che decorrono dal *dies commissi criminis*<sup>30</sup>.

In un solo caso gli estranei sono ammessi all'accusa prima dei sessanta giorni: quando il padre o il marito facciano espressa dichiarazione di non voler muovere l'accusa. Secondo Pomponio, infatti, se questi negano, prima dei sessanta giorni, di voler promuovere l'accusa loro riservata, gli estranei vi sono ammessi immediatamente, per un periodo che non superi i quattro mesi, che cumulandosi al tempo già trascorso, può anche risultare di poco superiore ai centoventi giorni dal divorzio<sup>31</sup>. In assenza del divorzio, l'estraneo non può agire, se prima non abbia esperito l'accusa di *lenocinium* contro il marito. La possibilità che un estraneo possa accusare una donna in

---

<sup>28</sup> Un privilegio in ordine al diritto di esperire l'*accusatio adulterii* "*constante matrimonio*", non fu mai accordato alla donna. Come è noto, questa, fu sempre esclusa dall'*accusatio adulterii* conformemente alle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis* secondo quanto riferisce un rescritto di C. 9.9.1. [...] *Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex Iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit.*

<sup>29</sup> Cfr. D. 48.5.4.1 [...] *Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur: nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles; C. 9.9.6.pr. [...] Iure mariti adulterii accusare volenti sexaginta dies utiles computantur, quibus in publico eius facultas fuerit, apud quem reus vel rea postulari potest, et cum praeterierint dies isti utiles, maritus quoque iure extranei agere potest; D. 48.5.16.5. [...] Si negaverint se pater et maritus accusaturos intra diem sexagensimum, an statim incipiant tempora extraneo cedere? Et primus Pomponius putat admitti ad accusationem extraneum posse statim atque isti negaverint; cui adsentendum puto: fortius enim dicitur eum, qui se negaverit acturum, postea non audiendum.*

<sup>30</sup> Cfr. D. 48.5.12.4: "*Adulterii reum intra quinque annos continuos a die criminis admissi defuncta quoque muliere postulari posse palam est*".

<sup>31</sup> Cfr. G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio* cit., p. 422.

costanza di matrimonio, assumendone l'adulterio è esclusa da D. 48.5.27.pr.<sup>32</sup>, in cui Ulpiano motiva tale divieto sulla scorta della necessità che l'unione coniugale non venga turbata da influenze esogene alla famiglia. Per quanto la questione sia discussa, dal tenore della legge è lecito argomentare che l'azione dell'*extraneus* non conducesse alla morte dei colpevoli ma a conseguenze per lo più patrimoniali.

La donna e il suo complice non sono perseguibili contemporaneamente, ma occorre osservare un determinato ordine nell'accusarli:

C. 9.9.8. [...] Reos adulterii duos simul marem et feminam ex eadem causa fieri lex Iulia de pudicitia vetat: sed ordine peragi utrosque licet. D. 48.5.16.9: [...] Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo vel initium facere, quia nihil agit prima delatione; D. 48.5.18.6. [...] Quaeritur, an alius adulteram, alius adulterum postulare possit, ut, quamvis ab eodem ambo simul postulari non possint, a diversis tamen singuli possint. Sed non ab re est hoc probare diversos accusatores admitti posse, dum, si ante denuntiationem nupserit, prior mulier accusari non possit. Exspectabit igitur mulier sententiam de adultero latam: si absolutus fuerit, mulier per eum vincet nec ultra accusari potest: si condemnatus fuerit, mulier non est condemnata, sed aget causam suam, fortassis et optinere vel gratia vel iustitia vel legis auxilio possit. Quid enim, si adulter inimicitiis oppressus est vel falsis argumentis testibusque subornatis apud praesidem gravatus, qui aut noluit aut non potuit provocare, mulier vero iudicem religiosum sortita pudicitiam suam defendet?

Minore protezione sembra essere accordata alla donna ripudiata e alla *vidua*: in questi casi fu permesso di scegliere se accusare prima l'adultera oppure il complice. Ma se la stessa, successivamente al divorzio si fosse risposata, colui che avesse inteso agire fu costretto a rivolgersi innanzitutto contro il complice, per essere in seguito legittimato, se del caso, a perseguire la donna. Ciò ai sensi di D. 48.5.20.3. [...] neque enim aliam lex tuetur quam eam, quae nupta est, quamdiu nupta erit.

---

<sup>32</sup> Cfr. D. 48.5.27.pr. [...] Constante matrimonio ab iis, qui extra maritum ad accusationem admittuntur, accusari mulier adulterii non potest: probatam enim a marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit.

Il presupposto obiettivo dell'esercizio di entrambe le azioni è, dunque, l'avvenuto divorzio: [...] *Maritus neque uxorem, neque adulterum constante matrimonio accusare potest, sed uxorem ante dimittere debet, quam vel hanc, vel illum accuset*<sup>33</sup>.

Soltanto se l'uomo ha divorziato iniziano a decorrere i due mesi riservati all'accusa speciale. Esiste una stretta connessione fra lo *ius accusandi* del marito e quello del *pater*, nel senso che si esplicano entrambi nelle medesime circostanze e che, in generale, sono regolati allo stesso modo. Appare, tuttavia, nelle fonti, una sorta di priorità del marito rispetto al *pater*, come si legge in D. 48.5.2.8: [...] *nam et propensiore ira et maiore dolore executurum eum accusationem credendum est*. Altri testi muovono da una prospettiva privilegiata a favore del marito. Così ad esempio in D. 48.5.15.2. [...] *Marito primum, vel patri eam filiam, quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur*.

Ciò non significa che l'*accusatio iure patris* sia un complemento di quella del marito, tanto è vero che vi si affianca senza esserne in alcun modo dipendente, anzi ponendosi in condizione di netta prevalenza. In definitiva una priorità formale dell'*accusatio iure mariti* è prevista solo quando entrambi accusano l'adultera nel medesimo tempo; tale precedenza non è però sintomatica di nessuna accessorietà dell'azione del padre, la quale è esclusa sia dai testi che dal contesto: prova ne sia che il tempo *in quo accusare non potest* non è computato nei sessanta giorni<sup>34</sup>; si ammette,

---

<sup>33</sup> Cfr. A. MATTHAEI, *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Digesti Commentarius, t. I, tit. III, cap. IV* [...] *de accusatione adulterii, de effectu sententiae*, cit., p. 319, nu. 4; D. 48.5.12.10 [...] *Volenti mihi ream adulterii postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, contradictum est. Quaero, an iuste responsum sit. Respondit: ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii fieri: sed nec adulterum interim accusari posse*; C. 9.9.11 [...] *Crimen adulterii maritum retenta in matrimonio uxore in/erre non posse nemini dubium est*.

<sup>34</sup> E. VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio* cit., p. 43.

infatti che in determinate circostanze il padre possa accusare prima del marito<sup>35</sup>. A tal proposito le fonti riportano due esempi. In primo luogo quando il marito sia un magistrato:

D. 48.5.16.pr. [...] Si maritus sit in magistratu, potest praeveniri a patre: atquin non oportet.

Et putat Pomponius debere dici quoad maritus magistratum gerit patris quoque accusationem

---

<sup>35</sup> È celeberrimo un caso molto avvertito dalla tradizione popolare nella storia del diritto intermedio, l'uccisione della baronessa di Carini, donna Laura Lanza di Trabia e dell'amante Lodovico Vernagallo, la quale sarebbe stata legittimata proprio dai dettami della *lex Iulia de aduteriis coercendis*, sulla base di una serie di argomentazioni che continuano ad affaticare gli interpreti. Donna Laura Lanza di Trabia (1529-1563), andata in sposa nel 1543 a don Vincenzo II la Grua Talamanca Tocco Manriquez, barone di Carini, fu uccisa il 4 dicembre 1563 (insieme all'amante, signore del feudo di Dainasturi) dal padre don Cesare Lanza, barone di Trabia e conte di Mussomeli a motivo dell'onore familiare infranto nella flagranza dell'adulterio. Trattasi di un'unione senza amore, combinata per interesse dai rispettivi genitori di cui presto se ne sentì il peso. Assente il marito per motivi di feudi e di proprietà donna Laura riprende il lusso delle feste di Palermo dove incontrò il Vernagallo, imparentato con gli stessi Lagrua e titolare, anche, del feudo di Montelepre confinante con quello di Carini. Queste circostanze fecero sì che Lodovico potesse frequentare la baronessa fuori dagli sguardi indiscreti dell'ambiente palermitano, incontrandola durante le assenze del coniuge. Così è per più anni nel silenzio di servitù e vassalli fino a quando neanche le mura del castello riescono a contenere lo scandalo. Sarebbe stato un frate del vicino convento ad informare il padre ed il marito della signora di Carini e questi insieme avrebbero ordito l'assassinio. Partito notte tempo con la sua scorta di bravi don Cesare avrebbe raggiunto Carini e fatto irruzione nel castello sorprendendo donna Laura e Lodovico in flagrante adulterio. Dopo aver trafitto la figlia ne avrebbe fatto uccidere l'amante dai suoi scherani proprio per come impone il dettato della *lex Iulia*. La vicenda fu subito liquidata come legittimo dovere di un padre costretto a lavare con il sangue la grave onta del disonore familiare. Nessun funerale fu celebrato e la notizia della fine degli adulteri, o per paura o per rispetto, fu tenuta segreta. La potenza delle famiglie coinvolte mise subito a tacere i diaristi del tempo che si limitarono a riportare la notizia e la data della morte della signora di Carini: un cronista segna questa laconica nota: «millecinquecentosessantatré. Sabato a 4 dicembre successe il caso della signora di Carini». E il cappellano di Carini segna nel registro parrocchiale «a di 4 dicembre 1563. Fu morta la spettabile signora donna Laura Lagrua seppelios a la matri ecclesia [...] eodem fu morto Lodovico Vernagallo». Solo nel 1963 Adelaide Baviera Albanese, direttrice dell'Archivio di Stato di Palermo, trovò il memoriale di difesa inviato da don Cesare Lanza a Madrid al re Filippo II; il viceré venuto a conoscenza del grave delitto adottò per don Cesare Lanza ed il barone di Carini i provvedimenti previsti dalla legge: il bando ed il sequestro di tutti i beni. Essi però rivolgendosi, per l'appunto, al re ne chiesero perdono invocando i dettami e le esimenti della *lex Iulia*, giustificando l'omicidio sulla base di una grave lesione dell'onore familiare indegnamente turbato dalla flagranza dell'adulterio. Il perdono fu concordato ed i supplicanti proprio su quelle giustificazioni vennero assolti con formula piena e sciolti da ogni molestia. La vicenda non convince del tutto ed in particolare continua ad alimentare numerosi dubbi il ruolo assunto nel delitto dal marito tradito, scagionato dal suocero suo complice. Perché don Vincenzo Lagrua dovette attendere l'intervento di don Cesare Lanza per salvarsi l'onore nonostante fosse presente all'adulterio? Il fatto che la *lex Iulia* consacrasse il diritto del marito di uccidere il rivale ma non la moglie non risulta credibile, anzi gli assassini non avrebbero potuto in nessun modo invocare il delitto d'onore: che "Laura e Lodovico fossero asserrati insieme nella camera", per come si lamenta don Cesare Lanza nella confessione al re, non avrebbe scandalizzato nessuno, poiché secondo la tradizione popolare i due amanti si frequentavano da quattordici anni ed avevano avuto ben otto figli con l'implicita accondiscendenza del barone di Carini che non poteva averne. Si trattò dunque di un litigio premeditato per ragioni economiche e feudali; il marito della baronessa avrebbe ucciso il rivale perché secondo le conseguenze patrimoniali della *lex Iulia* avrebbe avuto diritto a metà del patrimonio dell'amante; quanto al padre don Cesare Lanza, avrebbe potuto mettere le mani sulla dote della figlia. La scusa dell'onore sarà dunque servita per dare una copertura giuridica, e soprattutto etica, ad una vicenda maturata nel più bieco interesse economico. Cfr. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Gli aspetti romani dell'accusatio patri vel mariti nell'evoluzione storica dell'adulterio* cit., pp. 60 ss.

impediendam, ne praecripiatur marito ius, quod cum eo aequale habet: igitur non cedent sexaginta dies patri cum accusare non potest.

L'altro frammento, anch'esso di Ulpiano, concede la priorità al padre qualora dimostri che il marito sia colpito da infamia, oppure che quest'ultimo voglia intentare il giudizio d'accordo con la donna colpevole allo scopo di eludere la legge, ed evitare ad essa la condanna per adulterio e a sé quella di lenocinio D. 48.5.3. [...] Nisi igitur pater maritum infamem aut arguat aut doceat colludere magis cum uxore quam ex animo accusare, postponetur marito.

Il provvedimento legittimo, in maniera diversa, anche l'iniziativa stragiudiziale del padre e del marito dell'adultera, prevedendo, nei capitoli secondo e terzo, che essi possano mettere a morte l'amante di quest'ultima.

Quanto ai requisiti di legittimità che debbano concorrere per uccidere gli adulteri, bisogna rilevare, preliminarmente, delle sensibili diversità tra i diritti del padre e quelli del marito. In pratica lo *ius adulterum cum filia occidendi* si configura per il padre come una "causa di legittimazione" per l'uccisione del correo<sup>36</sup>; la morte della donna, infatti, non è vista come un diritto quanto piuttosto come un dovere dell'avente potestà. La legge priva il padre del potere di perdonare, ordinandogli di sopprimere anche la figlia, qualora lo avesse fatto con il suo complice<sup>37</sup>. La *lex Iulia de adulteriis coercendis*, dunque, scriminò l'atto del padre che, rispettando precise modalità della norma augustea, uccidesse figlia e correo colti in flagrante reato; fatto illecito altrimenti punibile<sup>38</sup>. Affinché il *pater* che si avvalga dello *ius occidendi* possa agire legittimamente, devono concorrere inderogabili condizioni: 1) che egli sia *pater familias* e abbia la figlia *in potestate* al momento dell'uccisione, o che sia stato in precedenza *auctor* della sua *conventio in manum*<sup>39</sup>; 2) che

---

<sup>36</sup>Cfr. G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis, Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* cit., p. 18.

<sup>37</sup> M.A. RABELLO, *Il "ius occidendi iure patris" della "lex Iulia de adulteriis coercendis" e la "vitae necisque potestas" del "paterfamilias"*, in *Atti del Seminario Romanistico Internazionale*, 1972, p. 235.

<sup>38</sup> Cfr. C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, pp. 92 ss., il quale sembra assimilare tale figura alla legittima difesa, con riferimento all'interesse della famiglia.

<sup>39</sup> Occorre, dunque, l'esistenza di una potestà attuale oppure trascorsa, ma, in tal caso, solo in quanto trasmessa al genero in collegamento con le nozze.

sorprenda gli adulteri in flagrante<sup>40</sup>; 3) che l'adulterio sia commesso in casa sua o del genero<sup>41</sup>; 4) che la reazione sia immediata e continua; 5) che egli uccida sia il correo che la figlia. In carenza anche di uno solo di questi requisiti, l'uccisione è illegittima e l'autore ne risponde.

A questo punto s'impone una prima domanda, relativa alla portata del termine *pater* così com'è formulato dalla legge augustea. Il *pater* cui si riferisce il secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis coercendis* è da intendere con particolare limitazione; non si tratta del padre solo in senso naturalistico (*parens*), poiché una tale accezione è esclusa dagli accenni legislativi alla *potestas* attuale o passata; invece deve trattarsi di un *pater familias* in senso tecnico, e cioè un maschio *sui iuris*, titolare o possibile titolare di *patria potestas*<sup>42</sup>. Rilevano a tal fine D. 48.5.21 e D. 48.5.22, i quali escludono che la *lex Iulia de adulteriis coercendis* possa riferirsi anche ad un *pater alieni iuris, filius familias*<sup>43</sup>.

Interessante è pure la lettura di D. 48.5.21 [...] *Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex patribus idem iure faciet: sed nec filius familias pater* e di D. 48.5.22 [...] *sic eveniet, ut nec pater nec avus possint occidere nec immerito: in sua enim potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis*. Quale sia la *ratio* che abbia indotto il legislatore augusteo ad ispirarsi ad un particolare concetto di paternità non è difficile da comprendere. L'adulterio, come si è detto, colpisce soprattutto l'onore familiare<sup>44</sup>. Da questo punto di vista, l'ordinamento nel riconoscere al padre il diritto-dovere di salvaguardare la rispettabilità domestica, ha tenuto conto, non tanto del *pater familias* attuale, che può essere anche il marito o

---

<sup>40</sup>Come specifica efficacemente Pomponio “*In ipsis rebus Veneris*”; cfr. D. 48.5.24.pr. [...] *Quod ait lex “in filia adulterum deprehenderit”, non otiosum videtur: voluit enim ita demum hanc potestatem patri competere, si in ipsa turpitudine filiam de adulterio deprehendat. Labeo quoque ita probat, et Pomponius scripsit in ipsis rebus Veneris deprehensum occidi.*

<sup>41</sup> Il testo augusteo, precisando il luogo nel quale doveva realizzarsi la sorpresa in flagrante degli adulteri, da parte del *pater* della donna, perché questi potesse uccidere *sine fraude* l'adultero, indica la *domus* dello stesso *pater* e della *domus generi*. In quest'ultimo caso, occorre però che il marito della donna lo abbia espressamente invitato allo scopo di fargli esercitare la repressione. Ciò accadrà, è logico ritenere, quando l'adultero non possa essere ucciso dal marito ovvero qualora quest'ultimo desideri che venga soppressa anche la donna.

<sup>42</sup> Cfr. B. ALBANESE, *Vitae necisque potestas paterna e Lex Iulia de adulteriis coercendis*, in *Studi in onore di Giovanni Musotto*, vol. XLIII, Palermo 1980, p. 9.

<sup>43</sup> Se il padre era *filius familias*, lo *ius occidendi* non spettava né a lui né a colui sotto la cui potestà egli ricadeva.

<sup>44</sup> In tal senso, di grande rilievo sono le osservazioni di E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo I*, Milano-Varese 1972, Istituto Editoriale Cisalpino, pp. 248 ss.



l'avo<sup>45</sup>, quanto del *pater familias* cui si riferisce la responsabilità, sia pure indiretta, dell'accaduto, e cioè di colui che ha generato e allevato l'adultera, ne ha impostato l'educazione e promosso, eventualmente, una diversa sistemazione sociale: con ciò stesso rendendosi garante del suo comportamento. L'ammissione del *pater* all'esercizio del diritto di uccidere gli adulteri risiede, pertanto, secondo Ulpiano, nel fatto che il legislatore ha reputato un'*iniuria* meritevole della morte il comportamento di colei che abbia osato far entrare l'amante nella casa del padre o del marito. Per quanto riguarda l'ultimo punto, occorre dire che, se questa è la chiara previsione legislativa, le fattispecie concrete, nella loro variegata casistica, possono talora rendere più difficile al *pater* un corretto esercizio della vendetta. Può capitare innanzitutto che, mentre il padre sia impegnato nell'uccisione del correo, la figlia adultera si dia alla fuga, nel tentativo di evitare una fine identica. Al padre che, ucciso il correo, vede la figlia fuggire è concessa un'unica possibilità: mettersi subito al suo inseguimento e non interromperlo finché non l'abbia raggiunta, e quando l'avrà raggiunta, ucciderla. Egli non può risparmiarla; ma non può neppure differire in maniera programmatica la *persecutio*, perché gli è stato vietato anche questo diseguale trattamento dei due colpevoli. Morto il correo, finché la figlia vive ed è inseguita dal *pater*, la liceità dell'omicidio già consumato è come "in sospeso", e dipende da un misto di volontà umana e di *casus* che rende quanto mai critica la posizione del genitore vindice<sup>46</sup>. Una volta che il genitore abbia ucciso anche la figlia, l'intervallo cronologico intercorso fra i due omicidi, anche se apprezzabile, non torna a suo sfavore.

Affinché l'uomo venga ucciso *sine fraude*, la figlia deve andare incontro, senza indugio, alla medesima sorte, sempre per mano del *pater*; la stessa legge impone, infatti, di uccidere la colpevole *in continenti*<sup>47</sup>:

D. 48.5.24.4. [...] Quod ait lex (in continenti filiam occidat, sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. Quod si non affectavit, sed, dum

---

<sup>45</sup> Persone, cioè, che pur avendo l'adultera in potestà, non avevano direttamente partecipato alla formazione della sua educazione e non potevano dunque essere considerate responsabili della condotta immorale della donna, né da questa particolarmente offese. Cfr. C. RUGGERI RUSSO, *Qualche osservazione in tema di "Ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis coercendis"*, in *BIDR*, 21-22 (1989-1990), p. 108.

<sup>46</sup> Cfr. R. LAMBERTINI, *Dum Utrumque Occidat, Lex Iulia e uccisione in continenti degli adulteri iure patris*, Bologna 1992, p. 21.

<sup>47</sup> La *Lex Iulia*, imponendo l'uccisione *in continenti* di entrambi gli adulteri, non limita lo *ius vitae necisque* che il *pater* abbia sulla figlia in virtù della *patria potestas*, conformandolo alla disciplina dello *ius occidendi*. Cfr. al riguardo, G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis, Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* cit., p. 22.

adulterum occidit profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse.

Le parole *vel contra* alludono anzitutto all'illiceità, per il *pater* che abbia ucciso la figlia colta in flagrante della morte dell'adultero in un tempo successivo. Come si è detto D. 48.5.24.pr. afferma la necessità, perché si abbia atto *sine fraude*, dell'uccisione dell'adultero al momento della scoperta del reato, sicché tale principio rafforza l'attendibilità del *vel contra* di D. 48.5.24.4. Dal *vel contra*, d'altra parte, deve desumersi che sia considerata illecita anche l'uccisione immediata della *filia*, da parte del *pater*; se essa non sia stata seguita immediatamente da quella dell'adultero, ma, *post dies*, o a fortiori, se non sia stato ucciso affatto. Ma vi è di più. Aggiungerei che la frase, la quale precede in D. 48.5.24.4 il *vel contra*, contenga, già di per sé, un giudizio di illiceità per la morte della *filia*, realizzata *post dies*. In sostanza il passo dichiara illecita, non solo l'uccisione dell'adultero flagrante, non seguita o preceduta subitaneamente da quella della *filia*, ma anche l'uccisione della *filia* adultera flagrante non seguita o preceduta subitaneamente da quella del complice<sup>48</sup>.

In altri termini, il trascorrere di uno spazio di tempo fra l'uccisione dell'adultero e l'uccisione della figlia di regola faceva sì, che la morte del primo non fosse considerata legittima ma venisse punita come omicidio; a meno che, appunto, pur essendo trascorso fra le due uccisioni un intervallo di tempo, vi fosse tra di esse una *continuatio animi*, vale a dire una continuità psicologica sintomatica della volontà repressiva del *pater*, la quale, in forza di questa circostanza, resta impunito per l'uccisione dell'adultero, ritenuta *auctoritate legis*, così come accade quando ha luogo contemporaneamente all'uccisione della *filia*<sup>49</sup>. Un rescritto di Marco Aurelio e di Commodo, dando rilevanza all'elemento intenzionale, stabilì che il padre, il quale avesse inferto alla figlia gravi ferite con l'intenzione di ucciderla, non fosse punito, qualora questa riuscisse a sopravvivere, sempre che le ferite fossero di tale gravità da farla ritenere scampata alla morte per puro caso, e di certo contro la volontà del padre<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. B. ALBANESE, *op. cit.*, p. 33.

<sup>49</sup> Cfr. E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano cit.*, p. 247.

<sup>50</sup> Cfr. D. 48.5.33.pr. [...] Nihil interest, adulteram filiam prius pater occiderit an non, dum utrumque occidat: nam si alterum occidit, lege Cornelia reus erit. Quod si altero accisa alter vulneratus fuerit, verbis quidem legis non liberatur: sed divus Marcus et Commodus rescripserunt impunitatem ei concedi; quia, licet interempto adultero mulier supervixerit post tam gravia vulnera, quae ei pater infixerat, magis fato quam voluntate eius servata est: quia lex parem in eos, qui deprehensi sunt, indignationem exigit et severitatem requirit.

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* riconosce anche al marito tradito il diritto di difendere il suo onore ma a condizioni diverse rispetto a quelle che si è viste per il *pater*<sup>51</sup>. Come riferisce Papiniano, questi godeva un'impunità più estesa di quella concessa al marito, nella previsione che non sempre avrebbe approfittato della situazione: per salvare la figlia avrebbe risparmiato il correo; una tale accondiscendenza sarebbe stata difficilmente prevedibile con riferimento al marito, il quale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, preso dallo sdegno per l'offesa subita, raramente avrebbe perdonato.

Se il padre, ucciso il correo, risparmia la figlia, è responsabile di omicidio doloso e, come tale passibile della sanzione della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* (81 a.C.), a cui la norma augustea, cronologicamente posteriore, si limita a demandare la punizione<sup>52</sup>. In primo luogo, il marito può uccidere solo il correo della moglie: se uccideva anche questa si rendeva colpevole di omicidio. Sempre in forza della legge augustea, egli può farsi ragione solo nei confronti del correo di rango non elevato, poco qualificato dal punto di vista sociale e precisamente: a) schiavi; b) infami, gladiatori e bestiarii, “*iudicio publico damnati*”, commedianti, ballerini, cantanti, lenoni e prostituti; c) liberti, o più specificamente liberti del marito, della moglie, del padre, della madre, del figlio o della figlia di entrambi.

Muove in questo senso D. 48.5.25.pr.

[...] Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicram ante fecerit in scaenam saltandi cantandive causa prodierit iudiciove publicodamnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alia communis fuerit) quive servus erit.

Diverse sono anche le condizioni di luogo richieste perché il marito non fosse perseguito, rimanendo giustificata la sua reazione omicidiaria. Contrariamente dal padre, infatti, egli poteva uccidere solo se sorprendesse gli amanti nella casa coniugale<sup>53</sup>. In base a quanto sancito nel V

---

<sup>51</sup> Cfr. D. 48.5.23.4 [...] Ideo autem patri; non marito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: ceterum mariti calar et impetus facile decernentis fuit refrenandus.

<sup>52</sup> Cfr. per tutti B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, pp. 35 ss.; spunti interessanti in M. NEGRI (a cura di), *Il “giovane” Cicerone e la lex Cornelia de sicariis et veneficiis e la datazione del de Inventione*”, in *Athenaeum* 95 (2007), Como, pp. 183-201.

<sup>53</sup> Cfr. su questo punto, U.E. PAOLI, *Il reato di adulterio* cit., 1950, pp. 272 ss.

capitolo della *lex Iulia* se l'adultero veniva sorpreso fuori casa, così come se fosse di ceto sociale elevato, non poteva essere ucciso. Il marito che non desiderasse o non potesse esercitare la vendetta privata, aveva facoltà di trattenere il colpevole, per non più di venti ore e senza interruzione, al fine di procurarsi i testimoni, che provassero la verità della sua accusa in vista del processo: D. 48.5.26.pr. [...] Capite quinto legis Iuliae ita cavetur, ut viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem aut nolit aut non liceat occidere, retinere horas diurnas nocturnasque continuas non plus quam viginti testandae eius rei causa sine fraude sua iure liceat. Se il marito, nel frattempo, lasciava andar libero l'amante della moglie per lucro, era incriminato per lenocinio. L'accusa *iure mariti* appare, inoltre, più agevole da esperire, essendo proponibile in un *dies feriatus* e, *de plano*, come si evince da D. 48.5.12.6 [...] Sexaginta dies, qui marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest. Quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alias quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre.

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* prescrive al marito altri due adempimenti: in primo luogo egli deve ripudiare la moglie. D. 48.5.30.pr. chiarisce che anche qualora non avesse ucciso il correo, il marito tradito doveva allontanare l'adultera per non essere accusato di lenocinio<sup>54</sup>: [...] Mariti lenocinium lex coeruit, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci quae matrimonium eius violavit. Tunc autem puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis: idcirco enim lex ita locuta est "adulterum in domo deprehensum dimiserit", quod voluerit in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere.

Questa condizione, è spiegata da Eva Cantarella<sup>55</sup> già con riferimento al diritto attico. *Flagranza* e *repudium* vanno di pari passo. La storia di Eufileto ed Eratostene ne ha data ampia contezza. Con la flagranza, il ripudio della moglie era considerato una prova della buona fede del marito, il quale deve dimostrare di avere ucciso l'adultero solamente perché ha scoperto il tradimento della moglie e non per altri motivi. In altri termini, il ripudio avrà fornito la prova della buona fede del marito esattamente come, attraverso la *professio* si otteneva quella dell'esistenza delle condizioni obiettive di tempo e di persona richieste perché l'uccisione non fosse punita.

---

<sup>54</sup> Sul punto cfr. V. BANDINI, *Appunti in tema di reato di adulterio*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, pp. 499 ss., che mette in luce come questa regola sia una conseguenza della nuova concezione dell'adulterio come *crimen*, introdotta appunto dalla *lex Iulia*.

<sup>55</sup> Cfr. E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano* cit., pp. 253 ss.

Il secondo adempimento, prevedeva che il marito desse notizia dell'uccisione dell'amante entro tre giorni al magistrato, competente per territorio; oltre che del luogo in cui si era consumata<sup>56</sup>. La notifica al magistrato era assolutamente indispensabile per controllare che nella fattispecie esistessero effettivamente i presupposti soggettivi ed oggettivi (di tempo e di luogo) ai quali la legge subordinava l'impunità dell'offeso<sup>57</sup>.

Si può dunque concludere sul punto osservando come dagli elementi rassegnati, emerga un diverso fondamento dell'impunità paterna rispetto a quella maritale. In questo senso mi sembra si collochi anche la riflessione di Anton Matthaei nella sua analisi circa il reato d'adulterio: [...] *Diversi iuris ratio est, quoniam pietas paterni nominis consilium plerunque pro liberis capit; mariti autem calor et impetus facile decernentis refragenandus fuit [...]. Olim quidem, ex lege Romuli maritus et uxorem occidere potuit*<sup>58</sup>.

L'uccisione dell'adultera e del suo correo ad opera del *pater* è stata considerata dai Romani come il pieno esercizio di un diritto, e pertanto il padre che uccida la figlia e l'amante non commette un reato; il suo atto non integra l'omicidio. Il discorso muta a proposito dell'uccisione del correo della moglie per mano del marito: la sua impunità muove da un senso diverso, ovvero da stati giustificativi che scriminano il fatto sulla base, da un lato, dell'offesa subita, dall'altro, del particolare patema emotivo in cui si è venuto a trovare chi scopre di essere stato tradito.

La distinzione è implicita, già prima della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, nella terminologia usata dalle fonti, le quali mentre, a proposito del *pater*, attestano sempre l'esercizio del "*ius occidendi*" o l'uccisione perpetrata "*iure*"<sup>59</sup> o ancora "*legis auctoritate*", a proposito del marito riferiscono che egli uccida "*impune*"<sup>60</sup>.

Se di fronte al *pater* si pone un vero e proprio potere, che probabilmente s'inscrive nella struttura della *patria potestas*, di fronte al marito si pone una condizione di non punibilità di un atto illecito. Dal momento che il fondamento del suo diritto riposa nella considerazione che uccidendo

---

<sup>56</sup> Il ripudio deve avvenire "*statim*", deve cioè seguire la morte dell'uomo senza soluzione di continuità.

<sup>57</sup> Cfr. E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano* cit., p. 252.

<sup>58</sup> Cfr. A. MATTHAEI, *De Criminibus ad lib. XLVII et XLVIII, Digesti Commentarius, t. I, tit. III, cap. III, cit., pp. 315-316, nu. 13.*

<sup>59</sup> Cfr. D. 48.5.21.

<sup>60</sup> D. 48.5.39.9 [...] *Liberto patroni famam lacescere non facile conceditur: sed si iure mariti velit adulterii accusare, permittendum est, quomodo si atrocem iniuriam passus esset. Certe si patronum, qui sit ex eo numero, qui deprehensus ab alia interfici potest, in adulterio uxoris deprehenderit, deliberandum est, an impune possit occidere. Quod durum nobis esse videtur: nam cuius famae, multo magis vitae parcendum est.*

gli adulteri eserciti un potere familiare, egli deve, evidentemente, esserne titolare. Al marito, invece, l'impunità è concessa in funzione del particolare stato d'animo, *iustus dolor*, in cui viene a trovarsi in seguito alla scoperta dell'offesa subita; *iustus dolor*, cui la comunità attribuisce una portata valoriale da difendere sotto l'egida dell'ordinamento che vi pone tutela riconoscendo una causa di esclusione della pena<sup>61</sup>: *iustus dolor e coscienza sociale*<sup>62</sup>.

Sull'agire del marito incide, inoltre, la considerazione del valore, per l'appunto, sociale della vittima, che spiega conseguenze diverse a seconda del suo stato.

Un aspetto della legge rimane ancora controverso. Da un esame generale del testo non manca chi vede nella concessione dell'impunità all'uccisore degli adulteri non un'innovazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, quanto piuttosto una limitazione delle regole che, sino a quel momento, hanno concesso sia al padre che al marito, giustificazioni molto più estese<sup>63</sup>.

Dal contenuto della legge, confrontato con il regime precedente, è lecito arguire che il previsto sistema d'impunità non sia stato introdotto dalla stessa, la quale si è limitata a revisionare la disciplina regia<sup>64</sup>. Il limite principale, rispetto al passato, investe proprio i diritti del *pater* che prima della *lex Iulia de adulteriis coercendis* non erano subordinati alla condizione di uccidere anche la figlia: la morte di questa era, infatti, una prerogativa che il padre poteva, ma non era affatto costretto ad esercitare. La legittimità dell'uccisione, inoltre, non era subordinata ad alcuna delle condizioni di tempo e di luogo che si sono esaminate, vale a dire la scoperta dell'adulterio

---

<sup>61</sup>Cfr. E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano* cit., p. 267; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis, Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* cit., pp. 17 ss.

<sup>62</sup>Sulla nozione di *iustus dolor* cfr. E. CANTARELLA, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano* cit., pp. 269 ss., il quale sottolinea come questo sia o meno *iustus* in virtù di quanto la società possa valutare il movente che determina l'uomo ad uccidere.

<sup>63</sup> Cfr. P. GIUNTI, *op. cit.*, pp. 30 ss.

<sup>64</sup> Cfr. per tutti G.M. OLIVIERO, *Il «diritto di famiglia» delle leges regiae*, in *SDHI* 74 (2008), pp. 559-580.

all'interno delle mura domestiche e l'uccisione degli adulteri *in continenti*: bastava semplicemente che gli adulteri fossero sorpresi in flagranza<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Da un'attenta analisi di due paragrafi di D. 48.5.14, risulta evidente la ragione per cui non viene concessa l'*accusatio iure mariti*, nel caso specifico in cui la fidanzata si sia unita in matrimonio con un altro. D. 48.5.14.pr. [...] Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen fuit, iure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuit, iure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit; D. 48.5.14.6. [...] Si quis uxorem suam velit accusare dicatque eam adulterium commisisse antequam sibi nuberet, iure viri accusationem instituere non poterit, quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit. Quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, cuius coniunctioni pater postea concessit. Poiché al momento in cui il delitto è stato commesso, mancano i requisiti richiesti per l'esistenza delle *iustae nuptiae*, non si ha un vero e proprio *adulterium* ma uno *stuprum*. Naturalmente è ammesso in modo implicito che il marito possa sempre tentare l'*accusatio iure extranei*. Riguardo alla procedura speciale, il delitto di *adulterium* va sempre inteso nel suo significato più ristretto e rigoroso, diversamente dall'*accusatio iure extranei* per la quale, sotto la denominazione di *adulterium* si comprendono anche i casi di *stuprum*. L'azione privilegiata è quindi concessa, soltanto a colui che al momento del delitto sia propriamente *maritus* della colpevole mentre il fidanzato, dagli *sponsalia* con l'adultera non ne viene a ricavare nessun diritto speciale, giacché egli non ha che la facoltà di esperire, come qualsiasi altro, l'accusa pubblica.

3. Un certo parallelismo fra *cognitio domi* e *cognitio civitatis* è attestato da una serie di *iudicia adversus matronae* accusate di adulterio o di illeciti affini, per i quali assume un rilievo assai interessante l'intervento del *concilium domesticum*, a testimonianza che la volontà del *pater* dovesse comunque essere concertata con i maggiori della sua stessa *gens*. Ma vi è di più. La portata del consiglio familiare sarebbe stata tale, da interferire nella giurisdizione dello stesso Stato<sup>66</sup>. In proposito è noto come sul tema si contrapposngano due principali vedute: da un lato quella di Pietro Bonfante<sup>67</sup>, dall'altro lato, quella di Edoardo Volterra. Secondo il primo “tutto quanto il diritto punitivo del *pater familias* non è poi altrimenti spiegabile che come l'esercizio di un impero giurisdizionale. Gli esempi numerosi della storia manifestano che esso viene in campo non per mancamenti dell'ordine domestico, ma per veri delitti contro la patria, contro la famiglia, contro le persone e contro i beni; delitti in cui più tardi concorre l'azione dello stato con quella del *pater familias*. E il *crimen affectati regni*, la congiura contro lo stato, o la fuga davanti al nemico, l'accusa di fratricidio o di parricidio, il delitto di concussione. Le forme sono quelle di un giudizio pubblico; come il magistrato ha un *consilium* di sua libera scelta, così il *pater familias* convoca all'uopo un *consilium necessariorum* o *propinquorum* o anche di amici e di persone autorevoli – in un caso, si

<sup>66</sup> Per la letteratura sull'argomento, cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano 1925, pp. 74 ss.; R. DÜLL, “*Iudicium domesticum*, ‘*abdicatio*’ und ‘*apokeryxis*’”, in *ZSS* 62 (1943), pp. 54 ss.; E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG* 8 (1948), pp.103-153 (anche in *Scritti giuridici*, 2, Napoli 1991, pp. 127 ss.); G. WESENER, voce ‘*Iudicium domesticum*’, in *RE* 9 suppl. (1962), pp. 373 ss.; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. 2, München 1971, p. 63; W. KUNKEL, “*Das Konsilium im Hausgericht*”, in *ZSS* 83 (1966), pp. 218-251 (anche in *Kleine Schriften*, Weimar 1974, pp. 117-149); A. BALDUCCI, “*Intorno al ‘iudicium domesticum’*”, in *AG* 191 (1976), pp. 69-97; A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della ‘patria potestas’*, Milano 1979, pp. 118 ss.; P. VOCI, “*Storia della ‘patria potestas’ da Augusto a Diocleziano*”, in *Iura* 31 (1980), pp. 37-100; R.A. BAUMAN, *Family Law and Roman Politics*, in *Sodalitas, Scritti in onore di A. Guarino*, 3, Napoli 1984, pp. 1283-1300; A. RUGGIERO, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli 1984, pp. 1593-1600; G. LOBRANO, ‘*Pater et filius eadem persona*’. *Per lo studio della ‘patria potestas’*, I, Milano 1984, pp. 117 ss.; Y. THOMAS, *Remarques sur la jurisdiction domestique à Rome*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Paris-Roma 1990, pp. 449 ss.; A. GUARINO, *Extravaganti e bricchiere II. Il ‘iudicium domesticum’*, in *Pagine di diritto romano*, 6, Napoli 1995, pp. 538 ss.; C. RUSSO RUGGERI, ‘*Iudicium domesticum*’ e ‘*iudicium publicum*’ in *Cic. de fin. 1.7.24*, in *SDHI* 75 (1999) pp. 515-533; ID., “*Ancora in tema di ‘iudicium domesticum’*”, in *Iuris antiqui historia*, 2, 2010, pp. 51-101; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 2005, pp. 171 ss.; F. BEER, “*In tema di ‘iudicium domesticum’*, tra ‘*familia*’ romana e moderne forme di collegialità domestica”, in *AUSM* 10 (2008), pp. 295 ss.; P.O. CUNEO, voce *Hausgericht* (‘*iudicium domesticum*’), in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, CD-ROM-Lieferung I-II, Stuttgart, 2008; M.J. BRAVO BOSCH, “*El ‘iudicium domesticum’*”, in *RGDR* 17 (2011); ID., *El tribunal familiar en Derecho Romano*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense*, 1, 2011, pp. 15 ss.; N. DONADIO, “*‘Iudicium domesticum’*, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di reati commessi da sottoposti alla ‘*patria potestas*’”, in *Index* 40 (2012), pp. 175-195; E.K.E. VON BONE, “*The Roman Family Court (‘iudicium domesticum’) and its Historical Development in France and the Netherlands*”, in *OULR* 60, 2 (2013), pp. 25 ss.

<sup>67</sup> Cfr. P. BONFANTE, *op.cit.*, pp.74 ss.



narra, un *pater familias* chiamò a consiglio quasi tutto il senato – ed ha luogo un vero giudizio, *iudicium domesticum*”. A parere del secondo, invece, “nei numerosi esempi fornitici dai testi letterari e giuridici, nei quali il *pater familias* giudica il sottoposto alla patria potestà e lo colpisce con una sanzione, non ne troviamo uno solo in cui l’atto del *pater* possa apparire come espressione di un potere diverso dalla *patria potestas* o come estrinsecazione di una volontà estranea e superiore alla sua. La valutazione dell’atto compiuto dal sottoposto dipende esclusivamente dall’arbitrio del *pater*: mai essa risulta diretta all’accertamento e all’applicazione di una norma giuridica che s’imponga al padre: non esistono criteri uniformi di valutazione né uniformità di sanzioni»<sup>68</sup>.

Senza pretendere di essere esaustivo, ricorrerei, in proposito, a qualche caso maggiormente conosciuto:

1. Il suicidio di Lucrezia. Nel rispetto della scansione cronologica, prenderei le mosse dallo *stuprum* subito da Lucrezia nel 509 a.C., tramandato come il motivo leggendario per cui il popolo romano rovesciò la monarchia etrusca<sup>69</sup>. Sesto Tarquinio, figlio del Superbo, al fine di indurre la giovane figlia di Spurio Lucrezio a concedersi, la minacciò di morte. Lucrezia, terrorizzata non tanto dalla spada puntata contro, quanto dal timore di essere disonorata, una volta uccisa, dal suo aggressore il quale le anticipava che avrebbe affiancato al suo corpo uno schiavo morto affinché i parenti la credessero uccisa in adulterio, si lasciò vincere dalle insistenze. Perduto il suo onore, Lucrezia, però, rilevò il dramma subito “*in concilio necessariorum*”, suicidandosi subito dopo alla presenza dei familiari. Non è casuale che Valerio Massimo indichi nel consiglio dei parenti l’organo dinanzi al quale la

---

<sup>68</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico* cit., pp. 107 ss.

<sup>69</sup> Val. Max. 6.1.1 [...] Dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errore fortunae muliebri corpus sortitus est, a Sex. Tarquinio regis Superbi filio per vim stuprum pati coacta, cum gravissimis verbis iniuriam suam in concilio necessariorum deplorasset, ferro se, quod veste tectum adtulerat, interemit causamque tam animoso interitu imperium consulare pro regio permutandi populo Romano praebuit; Liv. 1.58.5-6 Quo terrore cum vicisset obstinatum pudicitiam velut victrix libido profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset, Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam eundem ad patrem Ardeamque ad virum mittit, ut cum singulis fidelibus amicis veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem atrocem incidisse. Sp. Lucretius cum P. Valerio Volesi filio, Collatinus cum L. Iunio Bruto venit, cum quo forte Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus.

donna mosse l'accusa di "*stuprum per vim*"<sup>70</sup> ai danni di Tarquinio. Il *concilium*, dovette essere competente a giudicare le violazioni della morale familiare: e proprio un atto contrario ai *mores* era stato compiuto dalla donna, nonostante vi fosse stata costretta con la forza e la minaccia del disonore. La *filia familias* era consapevole che l'unione carnale, ancorché compiuta sotto costrizione psicologica, era punita con la condanna capitale inferta dai parenti, di modo che prevenne lei stessa la convocazione di quel consesso domestico che sarebbe stato competente a giudicarla, così da raggiungere un triplice scopo: non solo salvaguardare il decoro della propria *familia*, imputando in capo al solo Sesto Tarquinio la responsabilità dello *stuprum*, ma anche legittimare la vendetta dei parenti contro il trasgressore e, infine, darsi di propria mano la morte, prevenendo una decisione inevitabile. Del resto, che si sia trattato di una solenne convocazione del tribunale familiare, e non di un "semplice intervento spontaneo di parenti e amici", come invece ritiene Volterra<sup>71</sup>, emerge dal racconto di Livio: la giovane oltraggiata, manda un messaggero al padre Spurio

---

<sup>70</sup> Con riferimento al reato di *stuprum*, cfr. F. BOTTA, *Stuprum per vim illatum*, in F. LUCREZI - F. BOTTA - G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce 2003, p. 59 nt. 9, per cui l'esclusione di ogni previsione punitiva della fattispecie violenta all'interno della *lex Iulia de adulteriis* dimostrerebbe che "la *vis* potesse essere vista come mera modalità esecutiva del *crimen* di *impudicitia* (tanto se commesso nei confronti di una *nupta*, quanto se commesso nei confronti di una donna non sposata)". Analogamente si è pronunciato G. RIZZELLI, '*Stuprum e adulterium*', cit., p. 356 nt. 2, secondo il quale lo *stuprum* "potrebbe volta a volta rilevare, ad esempio, come particolare figura di *vis* qualificata da elementi erotici". Sul *topos* nella letteratura greco-latina della vendetta di una violenza carnale, cfr. F. LUCREZI, '*Auferes malum de Israel*' (*Deut.* 22.22), in F. LUCREZI-F. BOTTA-G. RIZZELLI, *Violenza sessuale* cit., p. 50 nt. 94.

<sup>71</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico* cit., p. 149. Sulla responsabilità oggettiva del *crimen adulterii* cfr. A. GUARINO, "*Il dossier di Lucrezia*", in *Labeo* 5 (1959), p. 217 nt. 48, il quale avanza dei dubbi sulla stessa riluttanza di Lucrezia, complice il sonno, a concedersi a Sesto Tarquinio, ritenendo a maggior ragione giustificato il suicidio della donna come mera anticipazione della pena capitale alla quale la stessa sarebbe stata comunque condannata. In special modo, Guarino rileva che siccome Lucrezia «ci viene presentata proprio per una donna, per una debole donna colta nel sonno, tanto diversa dall'eroina (ma innaturale) Lucrezia del giorno dopo, è giocoforza credere, oltre che alla umana verità della sua sottomissione, alla effettiva realtà di tutto l'episodio». Prosegue lo studioso, «si trattava, per l'onore di Roma, di annebbiare e travisare la triste verità giuridica dei fatti. Di buon grado oppure no, Lucrezia aveva ceduto a Sesto Tarquinio. Era stato commesso adulterio. Il talamo di Collatino era irrimediabilmente macchiato da '*vestigia viri alieni*'. Nessuna giustificazione sarebbe potuta valere a lavare la macchia. Incombeva sul *pater familias* dell'adultera il diritto-dovere di ucciderla, a titolo di *supplicium*». Anche secondo O. KLENZE, *Die Cognaten und Affinen nach römischen Rechte*, in *ZRG* 6 (1828), pp. 26 ss., Lucrezia si sarebbe suicidata per evitare l'esito, scontato, del giudizio domestico. Della stessa opinione è anche L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998, pp. 57 ss., per la quale la cultura romana non conosceva la differenza fra adulterio voluto e adulterio subito: si trattava pur sempre, in senso tecnico, di adulterio, cosicché la conseguenza era in ogni caso la stessa, cioè «la compromissione del meccanismo di riproduzione del sangue del marito». Pertanto, per una sposa che si trovava in questa malaugurata circostanza, il suicidio doveva apparire "la via d'uscita più onorevole". Infine, ribadisce il medesimo concetto G. BRESCIA, *La donna violata. Casi di 'stuprum' e 'raptus' nella declamazione latina*, Lecce 2012, pp. 42 ss.

Lucrezio a Roma e un altro al marito Collatino ad Ardea “*ut cum singulis fidelibus amicis veniant*”<sup>72</sup>. Insomma, Lucrezia rivolge la supplica di intervento ai due soggetti competenti – *ab antiquo* e ancora in età classica – a punire l’adulterio femminile, affinché accorressero a lei ciascuno con un amico fidato: disvelando con ciò che il giudizio familiare solesse compiersi alla presenza non solo del *pater familias* e del marito *cum manu*, ma anche di altri membri della cerchia domestica. Non può dunque trascurarsi il ruolo che il consiglio domestico ha svolto nella vicenda di Lucrezia: solo un eccesso di prudenza potrebbe impedire di ravvisare in quel *concilium* di cui parla Valerio Massimo l’organo incaricato di sanzionare, all’interno della *familia*, il disprezzo verso i *mores*, infliggendo la morte alla donna adultera e al suo correo. Una vera e propria *cognitio*, dunque, fu quella instaurata dalla *mulier*, volta non tanto a sanzionare la condotta della giovane offesa, alla quale sarebbe stata verosimilmente risparmiata la morte, viste le rassicurazioni dei parenti, quanto a decretare l’uccisione di Sesto Tarquinio. Quel che rileva, comunque, è che la donna non chiese soltanto al padre e al marito<sup>73</sup> di giudicare la condotta del suo aggressore, in modo da stabilire la punizione che meritasse (“*quid illi debeatur*”) ma sentì la necessità di radunare attorno a sé i membri più autorevoli della *familia* (“*singulis fidelibus amicis*”), in tal guisa rendendo palese come soltanto il “*concilium*

---

<sup>72</sup> Liv. 1.58.5-6.

<sup>73</sup> Orazio conferma che il marito potesse uccidere, oltre alla donna adultera, anche il suo amante, a meno che decidesse di pattuire un riscatto in denaro, mediante composizione pecuniaria di cui riporta addirittura la formula (Hor. *sat.*, 1.2.41-43: *ille flagellis ad mortem caesus; [...] dedit hic pro corpore nummos*).

*necessariorum*” fosse pienamente legittimato a reprimere gli *scelera* coinvolgenti la morale domestica<sup>74</sup>;

2. Il processo contro Apuleia Varilla. Apuleia Varilla, nipote di Ottaviano, fu accusata nel 17 d.C. da uno sconosciuto di *adulterium* e di *crimen maiestatis*, poiché con discorsi ingiuriosi aveva schernito lo stesso Augusto, Tiberio e la madre di quest’ultimo. L’imperatore in persona si fece giudice della causa, instaurando una

---

<sup>74</sup> Una qualche analisi può trarsi anche dal caso di Publicia e Licilia, due *matronae* romane accusate di aver avvelenato i propri mariti, Postumio Albino e Claudio Asello, entrambi consoli: nonostante fossero imputate in un processo pubblico, le donne trovarono la morte per mano dei loro parenti, che le strangolarono senza attendere l’esito del procedimento. Sia Valerio Massimo, sia l’epitomatore di Livio, specificano che l’azione dei familiari non fu avventata, ma al contrario frutto di una deliberazione familiare adottata ‘*cognita causa*’, espressa dalle locuzioni sinonimiche ‘*propinquorum decreto*’ e ‘*cognatorum decreto*’. Il fatto che i *cognati* deliberarono *domi* la condanna capitale, rendendosi in seguito esecutori, non è però sufficiente per ritenere sussistente un *iudicium domesticum*, in quanto nel 153 a.C. – anno in cui si fa risalire l’episodio – il *veneficium* era un *crimen* rientrante nella giurisdizione della *civitas*, come d’altra parte è riscontrabile dalle stesse fonti storiche richiamate: Valerio Massimo attribuisce ai *propinqui* l’appellativo di *severissimi viri* poiché mostrarono una tale brama di vendetta da uccidere personalmente le donne senza aspettare i tempi della *quaestio* pubblica; il commentatore liviano, da parte sua, riferisce ancor più nel dettaglio lo stato della procedura pubblica, riportando come, nel momento dell’uccisione, la causa fosse già stata istruita dal pretore, presso cui le donne avevano consegnato i *vades* in qualità di garanti. Il processo avverso Publicia e Licilia è riconducibile alla *quaestio extraordinaria* istituita dal senato proprio nel 152 a.C. per mezzo di un *senatus consultum* del tutto analogo a quello che nel 186 a.C. istituì la *quaestio de Bacchanalibus*: dopo la repressione dei riti bacchici, infatti, fu invalsa la pratica senatoria di affidare i giudizi capitali con numerosi imputati a una *quaestio* anziché ai comizi, con la sostanziale rottura degli equilibri costituzionali. Parimenti deve escludersi, oltre alla sussistenza di una giurisdizione familiare sul *veneficium*, un’autorizzazione rilasciata dallo Stato ai parenti per eseguire *domi* una sentenza pubblica – sulla falsariga di quanto affermato in relazione al processo di Silano – posto che le fonti sono puntuali nel riferire che il *iudicium publicum*, già incardinato avanti la *quaestio* competente, si era dovuto arrestare improvvisamente a seguito dell’azione dei *propinqui*. In realtà, la circostanza che i parenti siano tratteggiati come ‘*severissimi viri*’ è un rilevante elemento per considerare del tutto eccezionale l’intervento dei familiari di Publicia e Licilia. Quindi, deve per forza inquadarsi l’uccisione delle *nobiles feminae* nell’ambito della vendetta dei parenti, ansiosi di riscattare l’onore familiare violato: come traspare a una più attenta considerazione, del resto, dall’ultimo rigo del passo di Valerio Massimo, là dove si asserisce che i *propinqui* scelsero di diventare *vindices* anziché assertori dell’innocenza delle donne nel giudizio pubblico. La vicenda, ad ogni modo, fornisce degli spunti interessanti con riferimento alla sussistenza del tribunale domestico, dando dimostrazione che l’attività giurisdizionale nelle *familiae* romane venisse esercitata collegialmente tramite il *consilium necessariorum ac propinquorum*. Infatti, la messa in evidenza, da parte di Valerio Massimo e di Livio, che i parenti agirono a seguito di un loro *decretum*, tradotto efficacemente dalla Cantarella in “sentenza”, non può che indicare come esistesse un *consilium*, il quale sottraeva il *ius puniendi* all’arbitrio del *pater familias*. I due storici, narrando l’episodio a distanza di secoli dal suo accadimento, hanno pertanto presunto che i parenti avessero seguito anche in quel caso, pur non appartenente alla giurisdizione domestica, la normale procedura repressiva familiare: e quindi, che avessero trattenuto l’istinto di agire in modo precipitoso contro le *matronae*, al fine di riunirsi preliminarmente *in consilio*, dove accertare la commissione del delitto ed eventualmente emettere un *decretum* capitale.

speciale *cognitio extra ordinem* avanti all'assemblea senatoria<sup>75</sup>: in quella sede, decise dapprima di perdonare Apuleia per l'oltraggio arrecato a sé e a sua madre Livia Drusilla, assolvendola ("*liberavit*"), financo, dall'accusa di irriverenza verso il divo Augusto: in tal modo, la donna scampò dall'*aqua et igni interdictio*, prevista per l'attentato, anche verbale, alla *potestas principis*. Quanto al sospetto di *adulterium*, Tiberio "*satis caveri lege Iulia visum*", ritenne in un primo momento applicabile la *lex Iulia de adulteriis*, persuadendo in seguito i parenti dell'adultera a confinare la stessa fuori dalla città, anziché in un'isola. Il vero nodo problematico offerto dal racconto è come interpretare l'invito di Tiberio, rivolto ai familiari della donna (*propinqui*), di allontanarla oltre il duecentesimo miglio (*exemplo maiorum*). Innanzitutto, deve essere evidenziato come il passo dia ulteriore conferma, attraverso il riferimento all'*exemplum dei maiores*<sup>76</sup>, dell'arcaica *cognitio domi* avverso la donna infedele: perciò, sia del *ius vitae ac necis* paterno sui *filiis familias*, sia del *ius occidendi adulteram* maritale sulla moglie *in manu*. Non solo: dal frammento traspare che entrambi questi poteri andassero esercitati al cospetto del *consilium domesticum*, che svolgeva il ruolo di organo consultivo dell'esercente la *potestas patris vel mariti* nel caso in cui si presentasse il sospetto di adulterio femminile, non dovendo invece essere consultato in caso di flagranza di reato<sup>77</sup>. Ad ogni modo, a prescindere da come si svolgesse la repressione familiare delle *matronae impudicae*, Apuleia Varilla si trovò ad essere giudicata per *impudicitia* a seguito della presentazione di un'*accusatio iure extranei* da parte di un anonimo delatore:

---

<sup>75</sup> Tac. *Ann.* 2.50 [...] Adolescebat interea lex maiestatis. Et Appuleiam Varillam, sororis Augusti neptem, quia probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et matrem eius inlusisset Caesarique conexa adulterio teneretur, maiestatis delator arcessebat. De adulterio satis caveri lege Iulia visum: maiestatis crimen distingui Caesar postulavit damnarique, si qua de Augusto inreligiose dixisset: in se iacta nolle ad cognitionem vocari. Interrogatus a consule quid de iis censeret quae de matre eius locuta secus argueretur reticuit: dein proximo senatus die illius quoque nomine oravit ne cui verba in eam quoquo modo habita crimini forent. Liberavitque Appuleiam lege maiestatis: adulterii graviolem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est.

<sup>76</sup> Notazione riportata anche da C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema* cit., p. 92. L'autrice, peraltro, suggerisce di leggere il racconto di Tacito come «un'ulteriore conferma della necessità di un'autorizzazione a *cognoscere domi* fatti oggetto di pubblica persecuzione», tra i quali andava sicuramente annoverato l'adulterio. In quest'ottica, il giudizio dei *propinqui* ai danni di Apuleia Varilla troverebbe legittimazione soltanto nell'espressa delega imperiale, in forza di cui Tiberio avrebbe liberato la donna dalla pena pubblica per demandare la sua punizione ai parenti.

<sup>77</sup> Che tale consultazione, come visto, non fosse necessaria nel caso la donna venisse scoperta in flagrante adulterio si rinviene in Gell.10.23.4-5.

d'altronde, la circostanza che non fosse stata avanzata l'accusa privilegiata *iure mariti vel patris* induce a pensare che il padre Sesto Apuleio o non sospettasse dell'adulterio o fosse già morto; non risulta, inoltre, che la donna avesse un marito. Ebbene, essendo Apuleia effettivamente dedita a uno stile di vita licenzioso, la stessa avrebbe dovuto essere condannata, nel caso in cui il processo pubblico fosse giunto a conclusione, alla *relegatio in insulam*, nonché alla confisca di buona parte del patrimonio. Una condanna, questa, che avrebbe gettato il discredito sulla stessa famiglia di Augusto, motivo per cui Tiberio evitò di pronunciarla, preferendo consegnare la donna ai parenti affinché la punissero secondo le ataviche consuetudini. Cosicché, a seguito della rinuncia dell'imperatore a giudicare Apuleia secondo le norme dello Stato, deve ravvisarsi l'esercizio di una vera e propria attività giurisdizionale da parte dei familiari, che plausibilmente si riunirono *in consilio* per giudicare *exemplo maiorum* la turpe condotta della matrona. Inoltre, mette conto qui sottolineare che Tiberio non avrebbe potuto incidere direttamente sulla deliberazione dei *propinqui*, non facendo parte della famiglia dell'accusata: pertanto, lo stesso dovette limitarsi a persuadere i familiari a pronunciare una semplice condanna all'esilio: un suggerimento autorevole di per sé non vincolante<sup>78</sup>. Dunque, non pare condivisibile scorgere nel "*removere ultra ducentesimum lapidem*" "un semplice atto di allontanamento della donna da parte dei congiunti per sottrarla alle conseguenze della legge"<sup>79</sup>: e ciò per due ulteriori considerazioni. In primo luogo, già con la rinuncia dell'imperatore a giudicare l'adultera veniva a scongiurarsi il pericolo che la stessa potesse essere colpita dalla pena della *relegatio*, sicché l'esilio volontario sarebbe stato del tutto inutile. In secondo luogo, se la donna avesse deciso di espatriare al fine di evitare la condanna, la medesima non avrebbe però potuto evitare l'*aqua et igni interdictio*, i cui effetti erano ben peggiori rispetto alla sanzione stabilita dalla *lex Iulia de adulteriis*: il che si pone in contrasto con il proposito di

---

<sup>78</sup> Secondo R.A. BAUMAN, *op. cit.*, p. 1298, invece, «one possible interpretation on Tacitus' *adulterii graviorem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit* is that Tiberius himself presided over the *consilium* of *propinqui* in his capacity as the leading *cognatus* (*Appuleia* was *Augustus*' great-niece), even though he was technically not the powerholder; but it may be safer to infer merely a directive by the emperor, perhaps in a rescript».

<sup>79</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico* cit., pp. 131 ss., il quale, dopo aver escluso l'esercizio di attività giurisdizionale da parte della *familia*, data l'esistenza della *lex Iulia de adulteriis* che aveva avvocato allo stato la repressione del reato sessuale, riconduce l'episodio al «tipico caso di esilio volontario per evitare la pena».

Tiberio di sottrarre Apuleia proprio dalle ripercussioni scaturenti dall'applicazione della legge, considerate troppo gravose;

3. I processi contro le *matronas prostatae pudicitiae*. All'episodio di Apuleia Varilla viene sovente accostato un passo di Svetonio, nel quale Tiberio concede ai parenti delle matrone impudiche la *coercitio domi*, in assenza di un accusatore pubblico in grado di avviare contro di esse il procedimento *ex lege Iulia*<sup>80</sup>. È noto come nel periodo precedente la promulgazione della legislazione augustea sull'adulterio, la *civitas* dovette intervenire almeno in due episodi, l'uno nel 295 a.C. 104, l'altro nel 213 a.C.<sup>81</sup>, per reprimere direttamente il malcostume femminile: e ciò a causa della latitanza dei parenti delle donne, che omisero di esercitare sulle stesse i poteri domestici. Con riferimento a questi processi, la dottrina<sup>82</sup> ritiene che le *feminae probrosae* condannate, rispettivamente, a una multa e all'esilio non fossero prostitute, dato che il meretricio era tollerato dallo Stato, bensì donne che avevano ecceduto nella dissolutezza, ormai emancipatesi dalle famiglie d'origine e quindi non più raggiungibili dalla giustizia domestica. La *lex Iulia de adulteriis*, fu introdotta con lo scopo di punire con la *relegatio in insulam* tutti i rapporti intrattenuti da una donna *ingenua* fuori dal matrimonio, sia nel caso in cui fosse sposata (*adulterium*), sia nel caso in cui fosse vergine o vedova (*stuprum*). Andavano esenti da pena unicamente le schiave, le prostitute, le esercenti mestieri degradanti come le attrici, nonché le *libertinae*, vale a dire le schiave manomesse, con le quali era possibile intrattenere una relazione di *concubinatus*. Lo stesso Svetonio, però, nel medesimo

---

<sup>80</sup> Svet. *Tib.* 35.1: [...] (Tiberius) matronas prostratae pudicitiae, quibus accusator publicus deesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent auctor fuit. Con riferimento al frammento, cfr. P. VOCI, *op. cit.*, p. 66, che ha considerato la decisione del *princeps* un "falso antiquariato" poiché, fingendo di riesumare un antico istituto, in realtà invitò i *propinqui* a utilizzare il *concilium domesticum*, di certo ormai desueto, ma ancora esistente e di per sé competente a giudicare i casi di impudicizia. In modo analogo, A. BALDUCCI, *op. cit.*, p. 96, ha osservato che il giudizio dei parenti trovava nei *mores* il fondamento della propria legittimità, non necessitando gli stessi di alcuna delega per *cognoscere* le accuse avverso le *matronae impudicae*. Di avviso difforme, invece, E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico* cit., pp.120 ss., che parla di una concessione a giudicare *domi* certi atti di immoralità femminile, quando non potessero soggiacere a un giudizio pubblico. Su questa stessa linea d'opinione si pone C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema* cit., p. 93, la quale legge nella testimonianza di Svetonio la prova che, anche in età tiberiana, potesse aver luogo un *iudicium domesticum* su condotte oggetto di repressione pubblica soltanto in presenza di un'espressa autorizzazione: autorizzazione che poteva essere rilasciata per un caso specifico, come nell'episodio di Apuleia Varilla, o in via generale per certi casi e per certe categorie di persone, tra cui le matrone scostumate.

<sup>81</sup> Liv. 25.2.9; Liv. 10.31.9.

<sup>82</sup> Cfr. E. CANTARELLA, *Passato prossimo* cit., pp. 68 ss.

paragrafo testé menzionato, riporta che le donne<sup>83</sup>, allo scopo di sfuggire alle sanzioni legali e alla perdita della dignità di matrone, avevano preso l’abitudine di dichiararsi cortigiane, manifestando così il loro espresso dissenso alla morale ufficiale<sup>84</sup>. Ecco che proprio queste ultime potrebbero essere le *matronae prostatae pudicitiae* a cui fa riferimento il provvedimento di Tiberio<sup>85</sup>110, il quale volle porre un argine all’elusione della legge, esortando i parenti a usare contro le stesse il *ius puniendi* domestico. Non deve stupire, in proposito, che mancassero dei delatori disposti a sostenere l’accusa dinanzi alla competente *quaestio*, visto il rango sociale elevato a cui appartenevano le donne; del resto, non va sottaciuto che la *lex Iulia* si rivelò un vero fallimento sotto il profilo del numero di casi effettivamente perseguiti, se è vero che le condanne per il *crimen adulterii* furono, durante il secolo della dinastia giulio-claudia, in tutto ventuno<sup>86</sup>. Ciò che è interessante rilevare, ad ogni modo, è il riferimento ai *propinqui*: non dev’essere stato un caso, infatti, che l’imperatore, nel momento in cui dovette individuare la titolarità dei poteri punitivi domestici, non richiamasse la *potestas patris vel mariti*, ma sollecitasse all’intervento la comunità dei parenti: così, da un lato, riconoscendo la competenza ancora spettante alla *familia* nella repressione delle condotte impudiche; dall’altro lato, conferendo rinnovato vigore al *consilium domesticum*. Per tale motivo, non può trovare accoglimento l’opinione per cui fosse necessaria una delega statale affinché i familiari giudicassero la condotta ignominiosa delle donne<sup>87</sup>112: siffatto potere giurisdizionale, infatti, spettava già all’ordinamento domestico *more maiorum*, come

---

<sup>83</sup> E. CANTARELLA, *Passato prossimo* cit., pp.140 e 176 nt. 10, osserva come le donne che ricorrevano a codesta *fraus legi* fossero tutte appartenenti alle classi sociali più elevate, di rango senatorio o equestre. V. Svet. *Tib.* 35.2 il quale parla, infatti, di *matronae*, mentre Tac. *Ann.* 85.1 riferisce del divieto posto da Tiberio alle donne appartenenti alla classe equestre di iscriversi all’elenco delle prostitute.

<sup>84</sup> Svet. *Tib.* 35.2: [...] *Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quominus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant.* Come si evince dal brano, lo stesso comportamento era tenuto da coloro che volevano – contro la dignità imposta dal loro rango senatorio o equestre – calcare le scene come attori o entrare nel circo come gladiatori, procurandosi a tal fine la dichiarazione di *infamia* attraverso un giudizio pretestuoso.

<sup>85</sup> Nello stesso senso, cfr. V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale* cit., p. 99; E. CANTARELLA, *Passato prossimo* cit., p.142.

<sup>86</sup> Cfr. A. GUARINO, “*Il dossier di Lucrezia*”, cit., p. 217; e E. CANTARELLA, *Passato prossimo* cit., pp. 141 e 146, nt. 17.

<sup>87</sup> Cfr., per tutti, C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema* cit., p. 9



peraltro confermato dal riconoscimento del *ius occidendi* al padre e al marito presente nella legge di Augusto<sup>88</sup>.

In definitiva, mi sembra che emerga dagli episodi rassegnati, per quanto riferiti al solo adulterio, la presenza di tre differenti modelli con riferimento al riparto della giurisdizione criminale tra *familia* e *civitas*. Un primo modello vede raggruppati i giudizi riguardanti i crimini la cui repressione è demandata esclusivamente allo Stato, opportunamente definiti come giudizi pubblici (è il caso di Publicia e Licinia, alle quali fu addebitato il *veneficium* dei rispettivi mariti e di Pomponia Grecina, accusata di *superstitio externa*). Il fatto che le vicende processuali occorse loro avessero natura pubblicistica non ha escluso, come si è visto, un qualche ruolo dei parenti nella fase istruttoria o decisionale: i *cognati* di Publicia e Licinia non intervennero nella fase d'instaurazione del processo pubblico ma ricoprirono, comunque, un ruolo importante nella vicenda, deliberando tramite il *consilium domesticum* l'uccisione delle avvelenatrici prima che venisse emessa la sentenza da parte della *quaestio* competente. Nel giudizio contro Pomponia Grecina, il marito ottenne l'autorizzazione a compiere la *cognitio* sulla *religio externa* in nome e per conto della *civitas*, sostituendosi così al tribunale cittadino nell'accertamento del fatto criminoso. Un secondo modello, riguarda il concorso non cumulativo di giurisdizioni, fondato sulla circostanza che un medesimo soggetto fosse accusato sia di un crimine pubblico che di un crimine domestico. In alcuni casi, la simultanea presenza del *ius coercionis* statale e familiare comportò che venissero svolti due distinti giudizi ad opera dello stesso collegio giudicante: *publicum* e poi quello *domesticum*. In proposito, deve precisarsi che sebbene gli stessi soggetti, rispettivamente il *pater familias* e la quasi totalità dei senatori, giudicarono sia il fatto delittuoso pubblico sia quello familiare, si assistette comunque a giudizi differenti, la cui competenza ricadeva su organi giudicanti distinti, ancorché costituiti, nell'occasione, dai medesimi individui. In altri casi, invece, si affidò la decisione dei due crimini a corti diverse: precisamente, nella repressione dei Baccanali, dove al processo per *coniuratio* compiuto dai consoli seguì il giudizio per *stuprum* svolto dai parenti delle donne, e nella vicenda di Apuleia Varilla, scagionata dal *crimen maiestatis* dalla *cognitio* di Tiberio e consegnata in seguito ai parenti per il giudizio sull'*adulterium*. Infine, il terzo modello riflette il paradigma del *iudicium domesticum* in senso stretto, svolto dai familiari del soggetto *alieni iuris* accusato di un crimine tutto interno alla sfera parentale senza alcuna intromissione da parte delle magistrature

---

<sup>88</sup> L'esistenza del *iudicium domesticum* è attestata nel giudizio per *superstitio externa* condotto nel 57 d.C. ai danni di Pomponia Grecina dal marito Plauzio, *propinquis coram*.

cittadine: a esso devono ricondursi l'episodio di Lucrezia e i processi contro le *matronas prostatae pudicitiae*. Non mi sembra avventato affermare che i processi in cui la giurisdizione della *civitas* si affiancò, senza sovrapporsi, a quella della *familia*, permettono di cogliere quale rapporto esistesse fra i due ordinamenti nell'esercizio del potere coercitivo: come lo Stato non estendeva la sua forza repressiva sulle trasgressioni dei crimini domestici, di converso gli organi familiari non detenevano l'autorità interferire nelle corti cittadine, qualora si trattasse di accuse criminali pubbliche. I due ordinamenti, allora, amministrarono la giustizia in concorso tra loro, ognuno dei quali giudicando gli illeciti rientranti nella propria sfera di attribuzione: alcune volte, si è detto, il tribunale domestico poteva conoscere un reato di stampo statale, ma ciò soltanto a condizione che un organo della *civitas* lo avesse autorizzato in tal senso, come accadde nel processo contro Pomponia Grecina. Quel che resta da dire, indipendentemente da come fosse ripartita la *potestas iudicandi* tra le diverse formazioni sociali, è che l'effettivo operare del *consilium domesticum* emerge ogni qualvolta la *familia* si trovò a giudicare l'infrazione della propria disciplina, non solo relativamente all'adulterio: tanto in concorso con lo Stato quanto in via esclusiva.